



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 25 agosto 2004

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Vice Presidente, dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente, dal dott. Franco Corbo e dal prof. avv. Claudio Franchini, Componenti Supplenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio, la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del Procuratore Federale prof. Emidio Frascione e del Sostituto Procuratore Federale, dott. Stefano Palazzi, nel corso della riunione del 18, 19 e 20 agosto, ha assunto le seguenti decisioni.

“ “ **N. 1**

### DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

**Sig. Giuseppe ALESSI - tesserato Soc. Spezia Calcio 1906 S.r.l.** - artt. 1 e 5 C.G.S.  
**Soc. SPEZIA CALCIO 1906 S.r.l.** – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.

**Romano AMADEI - presidente F.C. Modena S.p.A.** - art. 6, commi 1 e 2 C.G.S.  
**Soc. F.C. MODENA S.p.A.**- artt. 6, commi 2 e 3, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.  
**Soc. A.C. CHIEVO VERONA S.r.l.** – art. 9, comma 3 C.G.S.

**Salvatore AMBROSINO – già tesserato U.S. Grosseto F.C. S.r.l.** – art. 1, comma 1, artt. 5, 6 commi 1 e 2, 6 e 7 C.G.S.  
**Soc. U.S. GROSSETO F.C. S.r.l.** - artt. 2, commi 3 e 4, e 6, commi 2 e 4 C.G.S.  
**Soc. A.S. MELFI S.p.A.** - art. 9, comma 3 C.G.S.

**Stefano BETTARINI - tesserato U.C. Sampdoria S.p.A.** - art. 6, commi 1 e 2 C.G.S.  
**Soc. U.C. SAMPDORIA S.p.A.** - artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.



Vincenzo BEVO - tesserato F.C. Igea Virus Barcellona S.r.l. - artt.1, comma 1, e 5 C.G.S.  
Soc. F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.r.l. – art.2, commi 3 e 4 C.G.S.

Maurizio CACCAVALE - tesserato Pescara Calcio S.p.A. - artt. 1, comma 1, e 5 C.G.S.  
Soc. PESCARA CALCIO S.p.A. - art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.

Gianni CALIFANO – già tesserato Calcio Chieti S.p.A. - artt.1, comma 1, artt. 5 e 6, commi 1, 2 e 7 C.G.S.  
Soc. CALCIO CHIETI S.p.A. - artt. 2, commi 3 e 4, e 6, commi 2 e 4 C.G.S.

Roberto D'AVERSA - già tesserato A.C. Siena S.p.A. - artt.1, comma 1, e 5 C.G.S.  
Soc. A.C. SIENA S.p.A. - art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.

Fabio Carmine Luca DE SANZO - tesserato A.S. Palese Calcio S.r.l. - art. 6, commi 1 e 2 C.G.S.  
Soc. A.S. PALMESE CALCIO S.r.l. - artt. 6, commi 3 e 4, e 2, commi 2 e 4 C.G.S.  
Soc. MELFI - art. 9, comma 3 C.G.S.

Luigi DEL NERI – già tesserato A.C. Chievo Verona S.r.l. - art. 6, comma 7 C.G.S.  
Soc. A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. - art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.

Firmino ELIA – già tesserato Pro Patria Gallaratese S.r.l. - artt.1, comma 1, e 5 C.G.S.  
PRO PATRIA GALLARATESE S.r.l. - art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.

Italo FARINELLA - tesserato U.S. Scalea 1912 - art. 6, comma 7 C.G.S.  
Soc. U.S. SCALEA 1912 - art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.

Alfredo FEMIANO – già tesserato Como Calcio S.p.A. - artt.1, comma 1, e 5  
Soc. COMO CALCIO S.p.A. - art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.

Fabrizio FERRIGNO - tesserato U.S. Catanzaro S.p.A. - artt. 1, comma 1, e 5 C.G.S.  
Soc. U.S. CATANZARO S.p.A. - art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.

Giovanni GALEONE – già tesserato Ancona Calcio S.p.A. - art. 6, comma 7 C.G.S.  
Soc. ANCONA CALCIO S.p.A. - art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.

Luca GENTILI - tesserato U.S. Catanzaro S.p.A. - artt.1, comma 1, e 5 C.G.S.  
Soc. U.S. CATANZARO S.p.A. - artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.

Luis LANDINI - tesserato U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. - artt.1, comma 1, e 5 C.G.S.  
Soc. U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l. - art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.

Pasquale LOGIUDICE - tesserato U.S. Catanzaro S.p.A. - art. 6, commi 1 e 2 C.G.S.  
Soc. U.S. CATANZARO CALCIO S.p.A. - artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.

Massimo LONDROSI - collaboratore Ancona Calcio S.p.A. - art. 6, comma 7 C.G.S.  
Soc. ANCONA CALCIO S.p.A. - art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.

Antonio MARASCO – già tesserato F.C. Modena S.p.A. - art. 6, commi 1 e 2 C.G.S.  
Soc. F.C. MODENA S.p.A. - artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.  
Soc. A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. - art. 9, comma 3 C.G.S.

Alberto NOCERINO - tesserato F.C. Sporting Benevento S.r.l. - art.1, comma 1, artt. 5 e 6, commi 1 e 2 C.G.S.  
Soc. F.C. SPORTING BENEVENTO S.r.l. - artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.

Stefano OSTI – tesserato A.C. Siena S.p.A. - art. 6, comma 7 C.G.S.  
Soc. A.C. SIENA S.p.A. - art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.

Giuseppe PAPADOPULO – già tesserato A.C. Siena S.p.A. - art. 6, comma 7 C.G.S.  
Soc. A.C. SIENA S.p.A. - art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.

Antonio PASSALACQUA – tesserato U.S. Scalea 1912 - artt. 1, comma 1, e 6, commi 1, 2 e 6 C.G.S.  
Soc. U.S. SCALEA 1912 - artt. 6, commi 2, 4 e 6, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.  
Soc. VALLATA BAGALADI S.L. - art. 9, comma 3 C.G.S.

Ivano PASTORE - tesserato U.S. Catanzaro S.p.A. - artt.1, comma 1, e 5 C.G.S.  
Soc. U.S. CATANZARO S.p.A. - art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.

Ermanno PIERONI – già Presidente Ancona Calcio S.p.A. - art. 6, comma 7 C.G.S.  
Soc. ANCONA CALCIO S.p.A. - art. 2, comma 4 C.G.S.

Nelso RICCI – già tesserato A.C. Siena S.p.A. - art. 6, commi 1 e 2 e art. 6, comma 7 C.G.S.  
Soc. A.C. SIENA S.p.A. - artt.6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.

Generoso ROSSI – già tesserato A.C. Siena S.p.A. - artt.1, comma 1, e 5 C.G.S.  
Soc. A.C. SIENA S.p.A. - art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.

Giovanni SARTORI – tesserato A.C. Chievo Verona S.r.l. - art. 6, commi 1 e 2 C.G.S.  
Soc. A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. - artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.

Walter SCAPIGLIATI – tesserato A.C. Siena S.p.A. - art. 6, comma 7 C.G.S.  
Soc. A.C. SIENA S.p.A. - art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.

Doriano TOSI – tesserato F.C. Modena S.p.A. - art. 6, commi 1 e 2 C.G.S.  
Soc. F.C. MODENA S.p.A. - artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.  
Soc. A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. - art. 9, comma 3 C.G.S.

Maurizio TROMBETTA – tesserato Ancona Calcio S.p.A. - art. 6, comma 7 C.G.S.  
Soc. ANCONA CALCIO S.p.A. - art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.

Nicola VENTOLA – già tesserato A.C. Siena S.p.A. - artt. 1, comma 1, e 5 C.G.S.  
Soc. A.C. SIENA S.p.A. - art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.

### **1) IL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE**

Con provvedimento del 9 agosto 2004, il Procuratore Federale, rilevato che dall'esame della relazione dell'Ufficio Indagini in data 31 luglio 2004, n. 238/IP/ac e dei relativi allegati (in particolare, la documentazione acquisita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 401 del 1989, nell'ambito dei procedimenti penali n. 43915/02/R, pendente presso la Procura della Repubblica - D.D.A. - di Napoli e n. 3142/04, pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Ancona), si riscontrano casi di effettuazione di scommesse da parte di tesserati, nonché ipotesi di illeciti sportivi, ha deferito a questa commissione i soggetti di cui in epigrafe per rispondere:

- A. Giuseppe ALESSI, calciatore della società SPEZIA CALCIO 1906 S.r.l., della violazione di cui agli artt. 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e del divieto di effettuare scommesse), nonché la società SPEZIA CALCIO 1906 S.r.l., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli addebiti contestati al proprio tesserato.
- B. Romano AMADEI, presidente della società F.C. MODENA S.p.A., della violazione di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere posto in essere atti diretti ad alterare il risultato della gara CHIEVO–MODENA del 2/04/2004, nonché la società F.C. MODENA S.p.A. per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, commi 2 e 3, e 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti contestati al proprio presidente; nonché la società A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. per responsabilità presunta ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero l'AMADEI, il TOSI ed il MARASCO, in occasione della gara CHIEVO – MODENA del 2/05/2004.
- C. Salvatore AMBROSINO, calciatore all'epoca dei fatti della società U.S. GROSSETO F.C. S.r.l., della violazione di cui all' art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità), art. 5 (divieto di effettuare scommesse), art. 6, commi 1, 2 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere atti diretti ad alterare il risultato delle gare CHIETI–CATANZARO del 16/5/2004 e PALMESE–MELFI del 18/04/2004, e art. 6, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di denunciare i fatti riguardanti le gare SCALEA 1912–VALLATA BAGALADI S.L. del 18/4/2004, CHIETI–BENEVENTO del 4/4/2004 e FERMANA–CHIETI del 9/5/04; nonché la società U.S. GROSSETO F.C. S.r.l. per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 2, commi 3 e 4, e 6, commi 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva; nonché la società A.S. MELFI S.p.A. di responsabilità presunta ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero l'AMBROSINO e il DE SANZO, in occasione della gara PALMESE–MELFI del 18/4/04.
- D. Stefano BETTARINI, calciatore tesserato U.C. SAMPDORIA S.p.A., della violazione di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara MODENA–SAMPDORIA del 25/4/2004, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi finalizzati a concordare il risultato della gara predetta; nonché la società U.C. SAMPDORIA S.p.A. per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, commi 2 e 4, e

- 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti ascritti al proprio tesserato.
- E. Vincenzo BEVO, calciatore tesserato della società F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.r.l., per violazione dell'art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 5 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva; nonché la società F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.r.l., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato.
- F. Maurizio CACCAVALE, calciatore tesserato della società PESCARA CALCIO S.p.A., della violazione dell'art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 5 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva; nonché la società PESCARA CALCIO S.p.A. per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato.
- G. Gianni CALIFANO, tesserato all'epoca dei fatti con la società CALCIO CHIETI S.p.A. della violazione di cui all'art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 5 (divieto di effettuare scommesse) e dell'art. 6, commi 1 e 2, per aver posto in essere atti diretti ad alterare il risultato delle gare CHIETI-CATANZARO del 16/5/2004 e FERMANA-CHIETI del 9/05/2004, e art. 6, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di denunciare i fatti riguardanti la gara CHIETI-BENEVENTO del 4/4/2004; nonché la società CALCIO CHIETI S.p.A. per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 2, commi 3 e 4, e 6, commi 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli addebiti contestati al proprio tesserato.
- H. Roberto D'AVERSA, calciatore tesserato all'epoca dei fatti con la società A.C. SIENA S.p.A., della violazione dell'art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 5 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la società A.C. SIENA S.p.A. per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato.
- I. Fabio Carmine Luca DE SANZO, calciatore tesserato per la società A.S. PALMESE CALCIO S.r.l., della violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere posto in essere atti diretti ad alterare il risultato della gara PALMESE-MELFI del 18/04/2004; nonché la società A.S. PALMESE CALCIO S.r.l. per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, e art. 2, commi 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli addebiti contestati al proprio tesserato; nonché la società MELFI di responsabilità presunta ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero l'AMBROSINO e il DE SANZO, in occasione della gara PALMESE-MELFI del 18/4/04.
- J. Luigi DEL NERI, allenatore tesserato all'epoca dei fatti per la società A.C. CHIEVO VERONA S.r.l., per violazione dell'art. 6, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio gli organi federali competenti, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara CHIEVO VERONA-SIENA del 21/03/2004; nonché la società A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli addebiti contestati al proprio tesserato.

- K. Firmino ELIA, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società PRO PATRIA GALLARATESE S.r.l., della violazione dell'art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 5 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva; nonché la società PRO PATRIA GALLARATESE S.r.l., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli addebiti contestati al proprio tesserato.
- L. Italo FARINELLA, tesserato della società U.S. SCALEA 1912, della violazione dell'art. 6, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio gli organi federali competenti, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara SCALEA-VALLATA BAGALADI del 18/04/2004; nonché la società U.S. SCALEA 1912, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato.
- M. Alfredo FEMIANO, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società COMO CALCIO S.p.A., della violazione dell'art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 5 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva; nonché la società COMO CALCIO S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato.
- N. Fabrizio FERRIGNO, calciatore tesserato della società U.S. CATANZARO S.p.A., della violazione dell'art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 5 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva; nonché la società U.S. CATANZARO S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi al proprio tesserato.
- O. Giovanni GALEONE, all'epoca dei fatti allenatore della società ANCONA CALCIO S.p.A., della violazione di cui all'art. 6, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato il dovere di informare senza indugio gli organi federali competenti, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara ANCONA-CHIEVO del 25/4/2004, e la gara ANCONA-EMPOLI del 9/5/04; nonché la società ANCONA CALCIO S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato.
- P. Luca GENTILI, calciatore tesserato della società U.S. CATANZARO S.p.A., della violazione di cui all'art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 5 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva; nonché la società U.S. CATANZARO S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4 e dell'art. 2, commi 3 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva per le contestazioni riguardanti il proprio tesserato.
- Q. Luis LANDINI, calciatore tesserato della società U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l., della violazione di cui all'art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 5 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva; nonché la società U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato.
- R. Pasquale LOGIUDICE, calciatore tesserato della società U.S. CATANZARO S.p.A., della violazione di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara CHIETI-CATANZARO del 16/05/2004, nonché la società U.S. CATANZARO CALCIO S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, e dell'art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato.

- S. Massimo LONDROSI, direttore sportivo e collaboratore dell'ANCONA CALCIO S.p.A., della violazione di cui all'art. 6, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato il dovere di informare senza indugio gli organi federali competenti, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le gare ANCONA-CHIEVO del 25/04/2004 e ANCONA-EMPOLI del 9/05/2004, nonché la società ANCONA CALCIO S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva.
- T. Antonio MARASCO, all'epoca dei fatti calciatore della società F.C. MODENA S.p.A., delle violazioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara MODENA-SAMPDORIA del 25/4/2004, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi finalizzati a concordare il risultato della gara predetta, e per avere compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara CHIEVO-MODENA del 2/05/2004; nonché la società F.C. MODENA S.p.A., di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato; nonché la società A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. di responsabilità presunta ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero l'AMADEI, il TOSI ed il MARASCO, in occasione della gara CHIEVO-MODENA del 2/05/2004.
- U. Alberto NOCERINO, calciatore tesserato della società F.C. SPORTING BENEVENTO S.r.l., della violazione di cui all'art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 5 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara CHIETI-SPORTING BENEVENTO del 4/04/2004, nonché la società F.C. SPORTING BENEVENTO S.r.l. per responsabilità oggettiva della violazione di cui agli artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato.
- V. Stefano OSTI, dirigente della società A.C. SIENA S.p.A., della violazione di cui all'art. 6, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato il dovere di informare senza indugio gli organi federali competenti, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara LECCE-SIENA del 7/03/2004; nonché la società A.C. SIENA S.p.A. per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato.
- W. Giuseppe PAPADOPULO, all'epoca dei fatti allenatore dell'A.C. SIENA S.p.A., per violazione di cui all'art. 6, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato il dovere di informare senza indugio gli organi federali competenti, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara LECCE-SIENA del 7/03/04, nonché la società A.C. SIENA S.p.A. per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato.
- X. Antonio PASSALACQUA, dirigente della società U.S. SCALEA 1912, delle violazioni dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 6, commi 1, 2 e 6, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e per aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara SCALEA-VALLATA BAGALADI del 18/04/2004, nonché la società U.S. SCALEA 1912, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 6, commi 2, 4 e 6, e 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato; nonché la società VALLATA BAGALADI S.L. di responsabilità presunta ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere PASSALACQUA Antonio, D.S. dello SCALEA 1912, posto in

essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara SCALEA 1912–VALLATA BAGALADI S.L. del 18/4/2004.

- Y. Ivano PASTORE, calciatore tesserato della società U.S. CATANZARO S.p.A., della violazione dell'art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 5 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva; nonché la società U.S. CATANZARO S.p.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato.
- Z. Ermanno PIERONI, presidente della società ANCONA CALCIO S.p.A., della violazione di cui all'art. 6, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato il dovere di informare senza indugio gli organi federali competenti, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara ANCONA–CHIEVO del 25/04/2004, e ANCONA–EMPOLI del 9/05/2004, nonché la società ANCONA CALCIO S.p.A. per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato.
- AA. Nelso RICCI, all'epoca dei fatti direttore sportivo della società A.C. SIENA S.p.A., della violazione di cui agli artt. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara CHIEVO–SIENA del 21/03/2004, e dell'art. 6, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato il dovere di informare senza indugio gli organi federali competenti, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara LECCE–SIENA del 7/03/2004; nonché la società A.C. SIENA S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, e dell'art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato.
- BB. Generoso ROSSI, calciatore all'epoca dei fatti tesserato della società A.C. SIENA S.p.A., della violazione dell'art. art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 5 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva; nonché la società A.C. SIENA S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato.
- CC. Giovanni SARTORI, dirigente della società A.C. SIENA S.p.A., della violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara CHIEVO–SIENA del 21/03/2004; nonché la società A.C. SIENA S.p.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato.
- DD. Walter SCAPIGLIATI, Direttore Generale dell'A.C. SIENA S.p.A., per violazione di cui all'art. 6, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato il dovere di informare senza indugio gli organi federali competenti, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara LECCE–SIENA del 7/03/04; nonché la società A.C. SIENA S.p.A. per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato.
- EE. Dorianò TOSI, direttore sportivo della F.C. MODENA S.p.A., della violazione di cui agli artt. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara CHIEVO–MODENA del 2/05/2004; nonché la società F.C. MODENA S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, e dell'art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato; nonché la società A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. di responsabilità presunta ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad



essa estranee, ovvero l'AMADEI, il TOSI ed il MARASCO, in occasione della gara CHIEVO–MODENA del 2/05/2004.

- FF. Maurizio TROMBETTA, allenatore della società ANCONA CALCIO S.p.A., della violazione dell'art. 6, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato il dovere di informare senza indugio gli organi federali competenti, in merito ai fatti inerenti la gara ANCONA–CHIEVO del 25/04/2004; nonché la società ANCONA CALCIO S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato.
- GG. Nicola VENTOLA, calciatore all'epoca dei fatti tesserato della società A.C. SIENA S.p.A., della violazione dell'art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 5 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva; nonché la società A.C. SIENA S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato.
- HH. Enrico ZANCHI, dirigente della società A.C. SIENA S.p.A., della violazione dell'art. 6, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato il dovere di informare senza indugio gli organi federali competenti, in merito ai fatti inerenti la gara LECCE–SIENA del 7/03/2004; nonché la società A.C. SIENA S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato.

## **2) LE MEMORIE DIFENSIVE E LE RICHIESTE ISTRUTTORIE DEI DEFERITI**

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, alcuni incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive. In sintesi:

- l'Amadei, il Tosi e la Soc. Modena, preliminarmente, hanno eccepito la nullità, l'inammissibilità e l'improcedibilità del deferimento e, nel merito, hanno contestato la fondatezza degli addebiti;
- il Bettarini ha rilevato che l'accusa si fonda su interpretazioni erranee concernenti le conversazioni intercettate e il traffico telefonico, negando ogni addebito;
- il D'Aversa ha eccepito la genericità dell'incolpazione contenuta nel deferimento e l'assenza di specifica individuazione della "scommessa" attribuibile allo stesso, negando ogni addebito;
- il Caccavale ha negato ogni addebito, assumendo di essersi limitato a commentare e a pronosticare possibili risultati di gare;
- il Landini e la Soc. Sassuolo hanno eccepito l'insussistenza dell'illecito sportivo, la violazione del diritto di difesa e la nullità del deferimento, l'inapplicabilità della responsabilità oggettiva in ordine alle scommesse dei tesserati in violazione dell'art. 5 C.G.S.;
- la Soc. Vallata Bagaladi ha eccepito il difetto di giurisdizione e l'incompetenza della commissione e, comunque, l'insussistenza del fatto;
- la Soc. Grosseto ha eccepito l'incompetenza della commissione disciplinare e negato ogni addebito a titolo di responsabilità oggettiva;
- la Soc. Chieti ha eccepito l'insussistenza degli addebiti, negando ogni coinvolgimento;
- la Soc. Pro Patria ha eccepito l'incompetenza della commissione disciplinare, l'insussistenza di ogni addebito del proprio tesserato e l'inapplicabilità dell'istituto della responsabilità oggettiva in danno della società stessa;
- il Califano ha respinto ogni addebito, negando qualsiasi coinvolgimento;

- il De Sanzo ha rilevato l'insussistenza del fatto contestato e la carenza di prova in ordine alla partecipazione dello stesso a illeciti sportivi;
- la Soc. Melfi, in primo luogo, ha eccepito la propria estraneità da ogni addebito e, in secondo luogo, l'insussistenza di responsabilità in ordine al comportamento del proprio tesserato;
- il Passalacqua ha affermato la propria estraneità ai fatti addebitati;
- l'Alessi ha contestato la fondatezza dei capi di imputazione, negando ogni addebito;
- il Pastore ha rilevato l'assenza di elementi a proprio carico, negando ogni addebito;
- il Londrosi ha eccepito la nullità del deferimento per vizio di notifica, la carenza di giurisdizione della commissione disciplinare e l'insussistenza del contestato ritardo nella denuncia del presunto illecito;
- l'Ambrosino, dopo aver riconosciuto di essere uno scommettitore, ha negato di aver mai partecipato a tentativi di illecito sportivo;
- l'Elia ha negato qualsiasi coinvolgimento nelle vicende di cui al deferimento;
- la Soc. Catanzaro ha rilevato che la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura non corrisponde alla realtà, tanto da non determinare neppure una responsabilità a titolo oggettivo per il comportamento dei propri tesserati;
- il Ferrigno ha rilevato la totale assenza di elementi a proprio carico in relazione agli addebiti prospettati, la carenza del principio di materialità nella condotta addebitata, l'insufficienza dei riscontri probatori;
- il Nocerino ha eccepito la superficialità e la vaghezza delle imputazioni, la mancanza di prove a proprio carico e la totale estraneità dai fatti;
- il Logiudice ha eccepito la nullità del deferimento per vizio di notifica, l'improcedibilità del giudizio e, nel merito, l'estraneità dai fatti contestati;
- la Soc. Sporting Benevento ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura Federale e affermato la mancanza di responsabilità a qualsiasi titolo;
- il Gentili ha respinto ogni addebito per assenza di elementi a proprio carico;
- il Caccavale ha respinto ogni addebito, negando di aver effettuato scommesse.

Sempre nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, le società Sampdoria e Siena hanno depositato documenti, mentre le società Chieti, Chievo e Modena, nonché il Del Neri, il Rossi, il Ventola, il Passalacqua, il Ricci, il Marasco e il Bettarini hanno depositato richieste di ammissione di testimoni a discarico.

Infine, le società Acireale, Avellino, Empoli e Perugia hanno depositato istanza di ammissione al dibattimento, ex artt. 37 c. 7, e 29 c. 3 C.G.S., quali terzi portatori di interessi indiretti.

### **3) IL DIBATTIMENTO**

Il dibattimento si è svolto nei giorni 18, 19 e 20 agosto 2004, come risulta dai relativi verbali.

All'apertura dell'istruttoria dibattimentale, sono comparsi il Procuratore Federale Emidio Frascione e il Vice Procuratore Federale Stefano Palazzi, nonché tutti i deferiti (società e tesserati), assistiti dai propri difensori, ad eccezione di Salvatore Ambrosino, Pasquale Logiudice, Italo Farinella, Vincenzo Bevo, Giuseppe Alessi, Antonio Passalacqua, Ermanno Pieroni, Massimo Londrosi e le società Grosseto, Spezia, Sassuolo, Scalea, Melfi, Pro Patria, tutti peraltro rappresentati dai propri difensori, nonché delle società Vallata Bagaladi e Igea Virtus Barcellona Pozzo di Gotto.

Non erano invece presenti né rappresentate le società Ancona e Palmese ed i tesserati Galeone e Trombetta.

Erano altresì presenti le società terze interessate, Acireale, Avellino, Empoli e Perugia. Inizialmente, la commissione ha esaminato le richieste pregiudiziali e preliminari, sollevate nelle memorie ed avanzate in sede di dibattimento.

In particolare, lo Zanchi ha eccepito la carenza di giurisdizione della commissione disciplinare (non essendo soggetto tesserato F.I.G.C.) e il Pieroni la nullità del deferimento per vizio di notifica.

Alle istanze di incompetenza avanzate da alcuni deferiti nelle proprie memorie si sono associati Califano, De Sanzo, Gentili, Pastore, Ferrigno ed il Sassuolo.

Dopo ampia discussione - al termine della quale la Procura Federale ha chiesto, in caso di accoglimento dell'istanza, la sospensione immediata in via cautelare dall'attività agonistica di cui all'art. 15 C.G.S. per gli incolpati la cui posizione dovesse essere separata per motivi attinenti alla competenza ovvero alla nullità della notifica - la commissione ha provveduto con l'ordinanza n.1 il cui testo viene qui integralmente riprodotto:

*“In ordine alle questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dai deferiti la Commissione osserva quanto segue.*

*1) Sulle questioni di nullità della notifica dell'atto di contestazione degli addebiti si rileva che, a norma dell'art. 37, comma 4, C.G.S., ai tesserati che non rivestono la qualifica di dirigenti le notificazioni devono essere effettuate presso il “domicilio risultante dagli atti sociali o, in mancanza, nel domicilio reale od eletto”. Pertanto:*

*a) il deferito LONDROSI, che non risulta rivestire funzioni dirigenziali né essere inserito negli atti sociali della Soc. Ancona, avrebbe dovuto ricevere la notifica al domicilio reale in Belgioioso, via Olivelli 4, dichiarato in sede di audizione davanti all'Ufficio Indagini in data 9/6/04, e non presso la sede della Società;*

*b) nei confronti del deferito PIERONI, in qualità di Presidente della Soc. Ancona, è stata ritualmente eseguita la notifica presso la sede della Società ai sensi della norma citata, a nulla rilevando la mancata effettiva conoscenza dell'atto. D'altra parte, la notoria situazione di custodia cautelare in cui versa il deferito, in assenza di una espressa rinuncia a presenziare al presente procedimento, costituisce un legittimo impedimento che impone la separazione di tale posizione processuale*

*c) con riferimento alle posizioni dei deferiti LOGIUDICE e LANDINI si rinvia a quanto stabilito sub 3.*

*2) È fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione della Commissione in ordine ai deferiti ZANCHI e LONDROSI, in quanto costoro, benché legati da rapporti di collaborazione professionale rispettivamente con la Soc. Siena e la Soc. Ancona, non sono tesserati federali e, quindi, non possono essere chiamati a rispondere dei propri comportamenti dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva. Il richiamo all'art. 22 delle NOIF è irrilevante, posto che in tanto il “collaboratore-consulente” può essere ritenuto soggetto alla normativa federale in quanto effettivamente tesserato (art. 27, comma 2, dello Statuto e artt. 36 e 37 delle NOIF).*

*3) In ordine alla questione di incompetenza di questa Commissione proposta da tesserati e Società che, nella stagione agonistica 2003/04, non appartenevano alla Lega nazionale professionisti (Soc. VALLATA BAGALADI, PRO PATRIA, GROSSETO, CATANZARO, SASSUOLO, nonché i tesserati LANDINI, CALIFANO, DE SANZO, GENTILI, PASTORE, FERRIGNO), si rileva che la Procura Federale, con il provvedimento in data 9 agosto*

2004, ha disposto il contestuale deferimento a questo Organo di Giustizia, per rispondere di illecito sportivo e di altre violazioni delle Norme Federali, di Società e di tesserati appartenenti sia alla Lega nazionale professionisti sia alla Lega Professionisti Serie C, sia alla Lega nazionale dilettanti, in quanto, così leggesi nell'atto di incolpazione (cfr. pagine 18 e 19), "nella specie deve trovare applicazione la norma di cui all'art. 37 comma 1 C.G.S., che prevede la prevalenza della competenza della Commissione disciplinare della Lega superiore su quella delle Leghe inferiori, nel caso di una pluralità di incolpati" per la "connessione sostanziale e probatoria fra tutti i casi del presente deferimento".

Tale assunto non può essere condiviso.

La disposizione di cui all'art. 37 comma 1, C.G.S., norma di riferimento in tema di competenza in materia di illecito sportivo, derogante dai principi generali dettati dall'art. 23 C.G.S., nel sancire la "vis attractiva" della Commissione disciplinare della Lega superiore "nel caso di più incolpati", disciplina, nel suo significato letterale e per la ratio sottesa, l'ipotesi in cui una pluralità di soggetti, non appartenenti alla stessa Lega, siano chiamati a rispondere del medesimo illecito.

Una diversa interpretazione, invero, priverebbe, tra l'altro, di ogni significato l'ulteriore inciso "nel caso di più incolpati, appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale è determinata dal luogo ove è stato commesso l'illecito".

Non è quindi espressamente disciplinata dal C.G.S. come fattispecie di deroga alla competenza funzionale della Commissione disciplinare l'ipotesi della "connessione" di illeciti commessi da una pluralità di incolpati.

Facendo comunque applicazione dei principi generali dell'ordinamento in materia di deroga alla competenza per ragioni di connessione, si osserva che:

a) in nessuna delle ipotesi di illecito così come contestate, viene configurato un concorso tra soggetti (Società e/o tesserati) appartenenti a Leghe diverse (Nazionale Professionisti, Professionisti di Serie C, Dilettanti). Ciò esclude ogni possibile connessione soggettiva, la cui sussistenza implicherebbe l'affermazione della competenza di questa Commissione ex art. 37 C.G.S.;

b) sussiste un'indubbia connessione probatoria tra le varie ipotesi di illecito sportivo e delle altre violazioni contestate, in quanto da dichiarazioni di alcuni tesserati e da molteplici telefonate intercettate per ordine dell'A.G. sulle utenze in uso agli indagati (tesserati e non) è ravvisabile un contestuale riferimento ad una pluralità di gare dei campionati di A, B, C1, C2 e Dilettanti.

Tale connessione, che ha correttamente ed opportunamente indotto l'Ufficio Indagini ad esperire i consequenziali e complessi accertamenti in unico contesto investigativo, non determina, però, ex art. 37 n. 1 C.G.S. la competenza di questa Commissione anche in relazione alle ipotesi di illecito sportivo addebitate a Società e Tesserati di Categoria "inferiore".

La connessione probatoria, infatti, ricorrente allorché la prova di più reati deriva anche in parte dalla stessa fonte, deve essere esclusa dal novero delle cause di deroga della competenza in applicazione analogica dei principi generali dell'ordinamento.

Pertanto, non sussistendo alcuna connessione soggettiva, ed essendo irrilevante ai sensi dell'art. 37 n. 1 C.G.S. la connessione probatoria intercorrente tra le ipotesi di illecito sportivo contestate, questa Commissione deve dichiarare la propria incompetenza nei confronti delle Società e dei Tesserati di Serie C1, C2 e Dilettanti disponendo la trasmissione dei relativi atti alla Procura Federale per le consequenziali determinazioni, con riserva di valutare nel prosieguo del dibattimento la necessità di procedere all'audizione, qualora ritenuta utile all'accertamento della verità, di ogni Tesserato anche se deferito ad altro Organo di Giustizia.

4) Sono fondate le istanze di ammissione delle Società terze interessate a partecipare al procedimento ai sensi dell'art. 37, comma 7, C.G.S. (Soc. PERUGIA, EMPOLI, AVELLINO), perché portatrici di interessi indiretti e segnatamente dell' "interesse in classifica", ad esclusione della Soc. ACIREALE in quanto la stessa ha prospettato il proprio interesse ad intervenire esclusivamente in relazione al procedimento per illecito a carico del Catanzaro.

5) La dichiarazione di incompetenza di questa Commissione preclude alla stessa di pronunciarsi ex art 15 C.G.S. sulla richiesta della Procura Federale di sospensione cautelare degli incolpati la cui posizione dovesse essere separata per motivi attinenti alla competenza ovvero alla nullità della notifica. In ogni caso, la Commissione ritiene che non possa costituire titolo per disporre in via cautelare la sospensione da ogni attività sportiva, non richiesta in precedenza, la mera applicazione di norme procedurali, anche se ciò possa comportare una dilatazione dei tempi di definizione del procedimento, aspetto che comunque potrà essere valutato nella sede competente.

### PQM

1) dichiara la nullità della notifica dell'atto di contestazione degli addebiti nei confronti di LONDROSI e dispone la separazione della relativa posizione.

Dispone la separazione della posizione di PIERONI per legittimo impedimento a comparire;

2) dichiara il difetto di giurisdizione in ordine ai deferiti ZANCHI e LONDROSI;

3) dichiara la propria incompetenza ex artt. 23 e 37 C.G.S in relazione alle violazioni ascritte a:

ALESSI Giuseppe, calciatore tesserato della società SPEZIA CALCIO 1906 S.r.l.;

AMBROSINO Salvatore, calciatore all'epoca dei fatti tesserato società U.S. GROSSETO F.C. S.r.l.;

BEVO Vincenzo, calciatore tesserato della società F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.r.l.;

CALIFANO Gianni, tesserato all'epoca dei fatti con la società CALCIO CHIETI S.p.A.;

DE SANZO Fabio Carmine Luca, calciatore tesserato per la società A.S. PALMESE CALCIO S.r.l.;

ELIA Firmino, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società A.C. REGGIANA S.p.A.;

FARINELLA Italo, calciatore tesserato all'epoca dei fatti con la società U.S. SCALEA 1912;

FERRIGNO Fabrizio, calciatore tesserato della società U.S. CATANZARO S.p.A.;

GENTILI Luca, calciatore tesserato della società U.S. CATANZARO S.p.A.;

LANDINI Luis, calciatore tesserato della società U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l.;

LOGIUDICE Pasquale, calciatore tesserato della società U.S. CATANZARO S.p.A.;

NOCERINO Alberto, calciatore tesserato della società F.C. SPORTING BENEVENTO S.r.l.;

PASSALACQUA Antonio, dirigente della società U.S. SCALEA 1912;

PASTORE Ivano, calciatore tesserato della società U.S. CATANZARO S.p.A.;

Soc. CALCIO CHIETI S.p.A.;

Soc. F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.r.l.;

*Soc. U.S. CATANZARO S.p.A.;*  
*Soc. U.C. GROSSETO F.C. S.r.l.;*  
*Soc. A.S. MELFI S.p.A.;*  
*Soc. A.S. PALMESE CALCIO S.r.l.;*  
*Soc. A.C. REGGIANA S.p.A.;*  
*Soc. U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l.;*  
*Soc. SPEZIA CALCIO 1906 S.r.l.;*  
*Soc. F.C. SPORTING BENEVENTO S.r.l.;*  
*Soc. U.S. SCALEA 1912.;*  
*Soc. S.S. VALLATABAGALADI S. LORENZO.*  
*Dispone la trasmissione dei relativi atti alla Procura Federale per le proprie*  
*conseguenziali determinazioni;*

*4) dichiara ammissibile la partecipazione al dibattimento ai sensi dell'art. 37, comma 7,*  
*CGS delle Soc. AVELLINO, EMPOLI e PERUGIA.*  
*Rigetta l'istanza della Soc. ACIREALE per carenza di interesse;*

*5) rigetta le istanze di sospensione cautelare proposte dalla Procura Federale.”*

La Procura Federale ha quindi proposto istanza di interruzione del procedimento, motivandola con la necessità di dover provvedere alla redazione dell'appello contro l'ordinanza e, comunque, con l'opportunità di sospendere il procedimento in corso in attesa delle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva competenti relativamente al punto 3 dell'ordinanza stessa.

Con ordinanza n. 2 (allegata agli atti), la commissione, considerato che l'esito del preannunciato gravame non avrebbe potuto in ogni caso pregiudicare la prosecuzione e la definizione del procedimento e rilevata l'esigenza di garantire la celerità e la speditezza dello stesso, ha rigettato l'istanza.

Successivamente, la commissione ha esaminato le richieste di ammissione di testimoni proposte dalla Procura Federale e dai deferiti, sulle quali ha provveduto con ordinanze n. 3 e 3bis, allegate agli atti.

La commissione ha proceduto all'escussione dei testi e all'audizione dei deferiti.

Al termine della istruttoria dibattimentale, la Procura Federale e le parti hanno precisato le conclusioni sintetizzate nel successivo par. 4.

#### **4) LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE E DEI DEFERITI**

Il Procuratore Federale e le parti, dopo aver esaminato approfonditamente le singole posizioni, hanno precisato le rispettive conclusioni. Il Procuratore Federale ha chiesto le seguenti sanzioni:

- per Giuseppe Papadopulo sei mesi di squalifica
- per Nelso Ricci inibizione di tre anni (per violazione dell'art. 6 c. 1 e 2 C.G.S.) e sei mesi (per violazione art. 6 c. 7 C.G.S.)
- per Stefano Osti sei mesi di inibizione
- per Walter Scapigliati sei mesi di inibizione
- per la soc. Siena l'ammenda di € 5.000
  
- per Giovanni Sartori tre anni di inibizione
- per Luigi Del Neri sei mesi di squalifica

- per la soc. Chievo sei punti di penalizzazione e ammenda di € 5.000
- per la soc. Siena sei punti di penalizzazione
  
- per Romano Amadei tre anni di inibizione
- per Dorian Tosi tre anni di inibizione
- per Antonio Marasco cinque anni di squalifica (per le violazioni dell'art. 6 c. 1 e 2 C.G.S.)
- per la soc. Modena, la retrocessione
- per la soc. Chievo tre punti di penalizzazione
  
- per Stefano Bettarini tre anni di squalifica
- per la soc. Sampdoria sei punti di penalizzazione
- per la soc. Modena sei punti di penalizzazione
  
- per Maurizio Caccavale otto mesi di squalifica
- per la soc. Pescara l'ammenda di € 5.000
  
- per Roberto D'Aversa sei mesi di squalifica
- per la soc. Siena l'ammenda di € 5.000
  
- per Alfredo Femiano sei mesi di squalifica
- per la soc. Como l'ammenda di € 3.000
  
- per Giovanni Galeone sette mesi di squalifica
- per Maurizio Trombetta sei mesi di squalifica
- per la soc. Ancona l'ammenda di € 6.000
  
- per Generoso Rossi un anno di squalifica
- per Nicola Ventola il proscioglimento.

Il difensore della Soc. Empoli ha chiesto la retrocessione per le società Siena, Chievo e Sampdoria.

Il difensore della Soc. Perugia ha chiesto la retrocessione per la Soc. Siena.

Il difensore della Soc. Avellino ha chiesto la retrocessione in C1 della Soc. Modena.

Le difese dei deferiti hanno chiesto il proscioglimento per i propri assistiti e, in subordine, la difesa di Caccavale ha chiesto l'applicazione della sanzione minima e la difesa di Femiano l'applicazione della sola sanzione pecuniaria.

Il Presidente Amadei ha reso spontanee dichiarazioni, ribadendo la propria totale innocenza.

## **5) I MOTIVI DELLA DECISIONE**

### **a) PREMessa**

*“Tutte le emergenze dipingono inequivocabilmente (...) incalliti e spregiudicati scommettitori, che però beneficiavano della confidenza di certi calciatori, i quali, a loro volta, non evitano a presentarli ad altri compagni. Ed è sconcertante constatare la frequenza di detti rapporti, la deplorabile facilità con la quale si intrecciavano e si moltiplicavano, ove solo si pensi ai doveri del tesserato in ogni suo comportamento, prima*

*ancora che di carattere agonistico, di natura morale e sociale*". Così annotava la commissione disciplinare ventiquattro anni or sono (C.U. 198 del 9/6/1980) in un procedimento per illecito sportivo.

E' trascorso un quarto di secolo, ma una tale situazione non è affatto mutata, se non in termini peggiorativi e degenerativi.

Infatti, dall'esame dell'ingente materiale probatorio (circa 2.000 pagine) sottoposto al vaglio di questa commissione, emerge inequivocabilmente il coinvolgimento, accanto a tesserati della F.I.G.C., di soggetti collegati ad ambienti camorristici o malavitosi.

Sia sufficiente rilevare, sotto tale profilo, che la vicenda processuale in esame trae origine da una complessa indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia, esperita in ordine al delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) finalizzata, tra l'altro, al conseguimento di indebiti interessi economici che si realizzano attraverso scommesse sui risultati alterati delle partite di calcio di campionati di serie A-B-C, nonché al delitto di associazione per delinquere (art. 416 c. 1, 2 e 5 c.p.) costituita allo scopo di commettere atti fraudolenti finalizzati al raggiungimento di risultati diversi da quelli conseguenti al corretto svolgimento delle partite di calcio dei campionati di serie A-B-C.

In tal modo, per la prima volta, e la constatazione è davvero sconcertante, un organo di giustizia sportiva è chiamato a decidere fatti che, innanzi alla giustizia ordinaria, ineriscono a reati di tale rilevanza penale e allarme sociale.

Va dunque sottolineato l'apprezzamento per l'iniziativa dell'autorità giudiziaria che costituisce l'estrinsecazione di quelle finalità di coordinamento e collaborazione tra gli organi della giustizia ordinaria e di quella sportiva, auspicata e disciplinate dalla legge n. 401/89, che ha offerto un essenziale quadro di riferimento probatorio all'attività investigativa degli inquirenti federali.

Tale stretta correlazione connota d'altra parte un'ulteriore peculiarità della vicenda in esame che il Capo dell'Ufficio Indagini ha così sintetizzato a pag. 188 della relazione conclusiva:

*"(...) per quanto attiene l'attività istruttoria in corso presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, i fatti portati a conoscenza di questo Ufficio riguardano solo una parte dell'ingente materiale acquisito che, specie per quanto attiene le intercettazioni telefoniche, è ancora in via di trascrizione.*

*A tale riguardo va considerato che la suddetta attività ha riguardato 42.112 utenze telefoniche e 570.234 collegamenti telefonici, ragion per cui il risultato sinora utilizzabile è assolutamente parziale. E' quindi ragionevolmente ipotizzabile che, alla fine dell'attività istruttoria da parte della A.G.O., questo Ufficio disporrà di elementi sicuramente più approfonditi, utili a configurare ancor più compiutamente le responsabilità di ciascuno dei tesserati intervenuti in tutta la vicenda."*

Questa commissione, nel prendere atto di tale situazione processuale, ritiene di poter comunque decidere "allo stato degli atti", salvo il caso in cui l'accertamento della responsabilità dei soggetti deferiti sia inscindibilmente correlato alla valutazione di altro materiale probatorio oggetto di indagini disciplinari tuttora pendenti.

#### **b) VALENZA PROBATORIA DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE**

L'impianto accusatorio si fonda, prevalentemente, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, sul contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica, sulla cui utilizzabilità alcuni difensori dei deferiti hanno espresso riserve sollecitando la commissione a verificare l'osservanza della disciplina prevista dal codice di procedura penale (artt.266 e ss.) con particolare riferimento ai decreti di autorizzazione, non acquisiti in atti, e alle operazioni di trascrizione.



Si osserva al riguardo che tali questioni sono improponibili in questa sede considerato che esula dai poteri di questa commissione ogni valutazione sulla legittimità dell'operato dell'autorità giudiziaria, alla cui esclusiva competenza è rimesso il controllo sia formale che sostanziale degli atti trasmessi, rilevando unicamente ai fini decisionali di quest'organo di giustizia sportiva la provenienza istituzionale, da cui discende la presunzione di legittimità, autenticità e genuinità degli atti stessi.

Circa la valenza probatoria dei risultati dell'attività di intercettazione di comunicazioni, questa commissione ritiene di aderire all'orientamento della Suprema Corte (tra le altre, Sez. IV, 29/10/2002, n.1021) secondo cui gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prove della colpevolezza e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni qualora siano gravi, e cioè consistenti e resistenti alle obiezioni, precisi, e cioè non generici e non suscettibili di diverse interpretazioni, concordanti, e cioè non contrastanti tra loro.

Pertanto, esclusa la necessità di riscontri esterni, si impone il rigoroso controllo del livello di attendibilità dei contenuti delle conversazioni sotto un triplice profilo, avuto riguardo alla tipicità del settore sportivo di riferimento.

In tale ottica rileva, innanzi tutto, la necessaria distinzione tra circostanze riferite dall'interlocutore per cognizione diretta e circostanze riferite *de relato*. Non può escludersi infatti che la circolarizzazione delle informazioni assunte, caratterizzate da linguaggio criptico e da accentuata gergalità, possa alterare il contenuto e significato della conversazione stessa.

Rileva altresì la collocazione dell'interlocutore telefonico nella catena conoscitiva organizzata per l'acquisizione e l'utilizzo di notizie per scopi illeciti. E' evidente infatti la diversa valenza probatoria tra quanto promana da soggetti estranei al mondo del calcio e tesserati, dirigenti ovvero calciatori, direttamente partecipi all'evento agonistico, nonché tra meri collettori di informazioni e soggetti abitualmente dediti alle scommesse e, quindi, portatori di interessi economici personali.

Rileva, infine, la necessità di una lettura delle conversazioni telefoniche intercettate non avulsa dal contenuto logico e temporale di riferimento, al fine di una valutazione complessiva e non parcellizzata.

Si deve da ultimo affermare l'assoluta inconsistenza difensiva dell'ostinato tentativo di offrire una chiave di lettura alternativa ai contenuti delle conversazioni intercettate da parte di alcuni deferiti. Tentativo che, se per un verso costituisce un legittimo e insindacabile esercizio del diritto di difesa, per altro verso denota, a giudizio di questa commissione, una quantomeno superficiale interpretazione di quei fondamentali valori di lealtà (di cui è presupposta la conoscenza e la piena condivisione) su cui si fonda l'ordinamento sportivo e che qui rileva ai soli fini della valutazione del comportamento processuale.

**c) MAURIZIO CACCAVALE, ALFREDO FEMIANO, ROBERTO D'AVERSA, GENEROSO ROSSI, NICOLA VENTOLA, PESCARA CALCIO S.P.A., COMO CALCIO S.P.A., A.C. SIENA S.P.A.**

Dal coacervo degli atti sottoposti al vaglio di questa commissione, come già rilevato in premessa, emerge, in una sintesi complessiva, l'esistenza di un gruppo organizzato di tesserati scommettitori - più o meno incalliti- in grado di attingere notizie ed informazioni in ordine ai risultati di gare riguardanti vari campionati, talvolta in collegamento con soggetti estranei all'organizzazione calcistica e certamente interessati alla certezza di un risultato "predefinito" da cui, ovviamente, far derivare il lucroso vantaggio di una scommessa non aleatoria.

La figura del calciatore senese Rossi emergente dalle varie intercettazioni telefoniche è paradigmatica nel novero dei deferiti *ex artt.1 e 5 C.G.S.*

Sia sufficiente sottolineare alcune frasi pronunciate dal deferito: *“noi abbiamo giocato 2.000 euro su due squadre (...) la vittoria del Cagliari e della Fiorentina”* (telefonata con l’Ambrosino del 21/3/2004) *“prendiamo 30, 40 mila euro (...) da noi ci stanno i malati proprio”* (con lo stesso interlocutore il 23/3/2004).

La valenza probatoria di tali circostanze è stata negata dall’interessato con l’assunto, tanto patetico quanto inattendibile, di aver inteso soltanto schernire l’Ambrosino, ma tale atteggiamento defensionale, comune ad altri deferiti, è, se non altro, inequivocabilmente smentito da quanto detto nel corso delle telefonate con il D’Aversa il 16 aprile (*“chiama qualcuno ... Verona e Ascoli quello di mezzo”*) da cui non si evince alcun intento *“burlesco”*. Inoltre, deve tenersi anche conto della condotta tenuta dal Rossi in relazione alla vicenda trattata al par. 5d).

Il tenore delle conversazioni telefoniche or ora evidenziato costituisce ovviamente anche una sufficiente prova della responsabilità del D’Aversa che, *more solito*, ha respinto ogni addebito asserendo di essersi limitato, da attento lettore di giornali sportivi, a formulare talvolta dei pronostici, senza procedere ad alcuna scommessa.

D’altra parte, la domanda posta al Rossi nel corso del colloquio telefonico del 16 aprile (*“ma tu riesci a fare qualcosa per le partite?”*) non appare proprio conciliabile con un mero interesse hobbistico per l’esito delle gare, né si può ipotizzare una calunniosa insinuazione in quanto detto dal Rossi (*“gli abbiamo messo 2.000 euro io e D’Aversa”*) all’Ambrosino nella telefonata del 21 marzo.

Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono anche in relazione alla responsabilità del Caccavale che, con gli usuali toni defensionali, ha costantemente sostenuto, nonostante il tenore di innumerevoli telefonate con l’Ambrosino, di non aver mai scommesso in vita sua sul risultato di partite di calcio e di essersi unicamente preoccupato di *“dar corda”* all’assillante interlocutore.

Ritiene la commissione che l’assunto non meriti considerazione, qualora si tenga presente l’interesse più volte manifestato dal Caccavale per le quote relative alle gare (telefonate del 13/4/2004, 22/4/2004, 1/5/2004, 4/5/2004) e che il Califano (telefonata del 25/4/2004 con l’Ambrosino) ha puntualmente confermato (*“con Maurizio ho perso un sacco di soldi”*) quanto detto dal Caccavale (*“perché mi sono giocato con il Califfo certe squadre che mi ha dato lui mi ha fatto perdere”*) evidentemente non in tono scherzoso, all’Ambrosino (telefonata del 25/4/2004).

Il contenuto dei numerosi colloqui telefonici con l’Ambrosino connotano la responsabilità anche del calciatore Femiano che, con stancante ripetitività, ha riferito di non essersi mai interessato a scommesse su gare di campionato.

Palese è il suo interesse per le quote (*“quaranta ... trenta ... è scesa”*) emergente, tra l’altro, nella conversazione telefonica con l’Ambrosino del 24 aprile e altrettanto palese è il suo interesse ad acquisire, oltre che a fornire, ogni utile notizia relativa a gare del tutto estranee al campionato di competenza (telefonata del 30 aprile).

Nel novero dei deferiti per violazione del divieto di effettuare scommesse, soltanto la responsabilità del calciatore senese Ventola non appare pienamente accertata.

Sicuramente indizianti a suo carico sono le parole del Rossi (*“Da noi ci stanno i malati proprio .... Chi ci sta? D’Aversa, Ventola ci sta”*) rivolte all’Ambrosino nel corso della telefonata del 24 marzo.

Pari rilevanza va attribuita alle dichiarazioni rese dall'Osti agli organi di P.G. il giorno 13/5/2004 (*“per quanto mi risulta il Chiesa e Ventola sono soliti scommettere con le agenzie di scommesse sportive sui risultati delle partite di calcio”*). Ed è comunque sintomatico il riferimento del D'Aversa ad una scommessa, disciplinarmente irrilevante, fatta con il Ventola sui risultati di semifinale della Coppa Uefa.

Le risultanze dibattimentali hanno però scalfito la valenza probatoria di tali circostanze.

Innanzitutto, il Ventola non ha avuto alcuna remora nell'ammettere la sua passione per il giuoco d'azzardo, che lo induce a frequentare abitualmente i casinò e ad essere assiduo partecipante alle partite a carte con taluni compagni di squadra.

Tale assunto ha trovato riscontro nelle dichiarazioni del D'Aversa (*“Eravamo soliti giocare a poker io, Generosi Rossi, Nicola Ventola, Marco Fortin ed Alessandro Cucciari”*) e del Fortin (*“eravamo soliti giocare a carte nel corso dei ritiri pre partita. Si trattava di un gruppo diciamo quasi fisso, composto, oltre che dal sottoscritto, dai miei compagni Ventola, Cucciari, D'Aversa e talvolta lo stesso Rossi”*), nonché nel rinvenimento nell'abitazione del D'Aversa, nel corso della perquisizione domiciliare dell'11/5/2004, di una annotazione manoscritta il cui tenore (Ale - 2600 - 3300, Roby -2000 -2000, Marco + 700 +700, Nicola +3900 +4600) ben può essere riferito al rapporto di credito e di debito di un quartetto di giocatori di carte (e della abilità del Ventola nel poker).

Ne consegue che il riferimento del Rossi alla “malattia” del Ventola non esclude una diversa interpretazione connotando il deferito come un appassionato giocatore d'azzardo e non come uno scommettitore.

In secondo luogo, l'Osti, ribadendo al dibattimento quanto aveva già dichiarato all'Ufficio Indagini, ha precisato che il giorno 13 maggio agli organi di P.G. aveva semplicemente riferito quanto appreso il giorno 11 maggio dal Magini che, a sua volta, pur escludendo una specifica e personale comunicazione all'Osti, ha indicato nelle motivazioni contenute nell'ordine di perquisizione della Procura di Napoli datato 6 maggio l'origine e la causa dell'indicazione del Ventola quale scommettitore.

Ritiene la commissione, valutate tali circostanze, che gli elementi indizianti, su cui si fonda il deferimento, non consentono di pervenire al convincimento, al di là di ogni ragionevole dubbio, della responsabilità del Ventola, di cui si impone il proscioglimento.

Così delineata in linea di fatto la posizione dei deferiti, la commissione ritiene necessario, al fine di una corretta qualificazione giuridica, sottolineare, condividendo pienamente l'assunto accusatorio, che le condotte *de quibus* violano senza alcun dubbio non solo il disposto di cui all'art. 5 C.G.S. ma anche la norma di cui all'art. 1 C.G.S.

Infatti, il porre in essere un'attività conoscitiva diretta a scoprire l'esistenza di accordi illeciti, il rendere partecipi altre persone, tesserati e non, di quanto appreso o intuito, l'intrattenere comunque una fittissima rete di contatti telefonici al fine di effettuare scommesse sull'esito di gare dal risultato meno “incerto”, costituisce sicuramente la violazione, di rilevanza non marginale, dei fondamentali principi di lealtà, probità e correttezza.

Sotto un profilo tecnico-giuridico, la commissione ritiene che la specificità della previsione sanzionatoria di cui all'art. 5 C.G.S. ben possa concorrere con la violazione di cui all'art. 1 allorché la condotta del tesserato non si esaurisca nell'effettuare la scommessa, ma si estrinsechi anche in un'attività che, diretta ad acquisire ogni utile informazione su eventi agonistici, presenti connotati confliggenti con i doveri di comportamento di cui all'art. 1 C.G.S.

Ed alla responsabilità dei tesserati *ex artt.* 1 e 5 C.G.S. consegue necessariamente la responsabilità della società di appartenenza *ex art.* 2 c. 4 C.G.S. in quanto la non felice collocazione sistematica del principio sancito dall'art. 2 c. 3 C.G.S. non può in alcun modo inficiare la lettera e la *ratio* della normativa dettata in tema di responsabilità oggettiva.

Per quanto attiene all'entità delle sanzioni, la commissione ritiene equo parametrarla alla abitudine, ovvero alla reiterazione, dei comportamenti illeciti, alla collocazione funzionale del tesserato nel tessuto dei rapporti intercorrenti con gli altri soggetti coinvolti nonché al comportamento processuale esauritosi, di regola, nella mera reiezione dell'addebito, anche in dispregio di ogni evidenza.

Pertanto la commissione delibera di dichiarare Maurizio Caccavale, Alfredo Femiano, Generoso Rossi e Roberto D'Aversa responsabili della violazione degli artt. 1 e 5 C.G.S., e applica loro la sanzione di cui al dispositivo.

**d) GARA CHIEVO VERONA – SIENA DEL 21 MARZO 2004 (1-1) - NELSO RICCI, GIOVANNI SARTORI, LUIGI DEL NERI, A.C. SIENA S.P.A., A.C. CHIEVO VERONA S.R.L.**

In relazione a questa gara sono deferiti: Ricci e Sartori, direttori sportivi, rispettivamente, di Siena e Chievo, per illecito sportivo; Del Neri, allenatore del Chievo, per omessa denuncia di illecito sportivo; Rossi, calciatore del Siena, per aver cercato di acquisire, allo scopo di scommettere, notizie circa l'esistenza di accordi illeciti in ordine al risultato delle gare; le società Chievo e Siena per responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni ascritte ai rispettivi tesserati (sono state invece stralciate – vedi ordinanza n. 1 del 18/8/2004 – le posizioni di Ambrosino e della Soc. Grosseto).

L'accusa per illecito sportivo si fonda essenzialmente su questi elementi: a) la ritenuta genuinità delle conversazioni telefoniche del 21/3/2004 (ore 9.49 e 12.25) tra Ambrosino e Rossi in merito a presunti contatti intercorsi tra dirigenti delle due società per concordare il risultato del pareggio ed alla netta opposizione palesata al riguardo dall'allenatore del Chievo Del Neri; b) l'incontro avvenuto presso un casello autostradale di Modena il 17/3/2004 tra Ricci e Sartori finalizzato appunto al perfezionamento dell'accordo illecito; c) l'interesse di entrambe le squadre – attesa la loro posizione in classifica in quella fase del campionato - al conseguimento di un risultato di parità.

Per quanto riguarda il primo punto, si osserva che nelle intercettazioni del 21/3/2004 (all.ti 54 e 61 alla relazione Ufficio Indagini) i due tesserati alludono chiaramente alla loro aspirazione di effettuare scommesse "sicure" sul risultato della gara Chievo-Siena (programmata per quello stesso giorno), finendo però per convenire su una perdurante situazione di incertezza al riguardo, salva la possibilità di raggiungere accordi illeciti all'ultimo momento, addirittura durante il corso della stessa ("*pure in mezzo al campo*"). Al di là degli auspici e dei progetti (di incerta realizzazione) di Rossi (che asseconda con riserva l'intenzione di Ambrosino di scommettere sulla gara; v. telefonata delle 9.49 – A.: "*allora quasi quasi me la faccio qualche cosarella*" – R.: "*ci può stare qualche cosa secondo me*"), i riferimenti di Rossi a presunti contatti tra dirigenti delle due società finalizzate all'accordo illecito ("*società e società sono andate a parlare*"; "*il direttore ha parlato con ... Pastorelli*") sono rimasti confinati in una dimensione di indeterminazione ed ambiguità, non essendo stato possibile identificare né il fantomatico "Pastorelli" (nulla di più di una mera ipotesi investigativa è l'assunto dell'Ufficio Indagini che potesse trattarsi di un broker assicurativo della NI.PA. s.r.l. – vedi dichiarazione all'Ufficio Indagini del Presidente del Chievo Campedelli –, mentre non vi è alcun elemento concreto per sostenere che Rossi abbia inteso riferirsi al Presidente del Verona Gianbattista Pastorello o ai di lui figli Andrea o Federico, procuratori sportivi), né i dirigenti delle due società che si sarebbero incontrati per "combinare" il risultato della gara. A quest'ultimo riguardo l'ipotesi accusatoria secondo cui l'incontro *de quo* sarebbe quello avvenuto in Modena il 17/3/2004 (4 giorni prima della gara) tra Ricci e Sartori è rimasta sfornita di prova, dovendosi considerare che i due incolpati hanno fornito in ordine a tale incontro una giustificazione non solo plausibile, ma anche confermata dalle deposizioni assunte in sede

dibattimentale (vedi testimonianze Marchi, Burroni, Di Taranto). Ricci infatti si sarebbe recato (nella settimana antecedente la gara in esame) a Modena (accompagnato dalla signora Marchi, con la quale intratterrebbe da anni una relazione sentimentale) per organizzare logisticamente la trasferta della squadra del Siena in quella città per la gara del 9/5/2004 (controllo del campo di allenamento e scelta dell'albergo per il pernottamento dei calciatori; in proposito il teste Osti, segretario del Siena, ha riferito in dibattimento che siffatte missioni logistiche possono essere effettuate dal Ricci anche alcuni mesi prima della gara da disputare in trasferta), mentre Sartori sarebbe sceso dal Veneto in Emilia per assistere ad un torneo di calcio giovanile a San Marino. I due incolpati (legati da consolidata e risalente conoscenza professionale) avrebbero quindi approfittato dell'occasione per la consegna (da parte di Sartori a Ricci) di alcuni biglietti omaggio relativi alla gara Chievo-Siena, decidendo di incontrarsi al casello autostradale di Modena Nord nella tarda mattinata del 17/3/2004 (i biglietti sarebbero stati richiesti al Ricci dalla Marchi per conto della sua collega Daniela Manca: il marito di quest'ultima, Marco Burroni, ha confermato la circostanza in dibattimento). I contatti telefonici intercorsi tra le utenze cellulari di Ricci e Sartori nella serata del 16/3/2004 ore 21.34 e nella mattinata del 17/3/2004 ore 10.37 - 11.25 - 11.35 (vedi estratto tabulati telefonici, pagg. 13-14 della relazione dell'Ufficio Indagini) sarebbero appunto finalizzati alla fissazione dell'appuntamento, mentre gli orari degli spostamenti dell'auto del Ricci in entrata e in uscita dall'autostrada sono documentati (in termini compatibili con le dichiarazioni degli incolpati) dall'estratto-conto dei pagamenti Telepass in atti.

La Procura ed il difensore del terzo interessato Empoli hanno profuso vari e suggestivi argomenti finalizzati ad evidenziare incongruenze e contraddizioni della versione difensiva e a mettere conseguentemente in discussione la verosimiglianza della dinamica e delle causali dell'incontro *de quo* quali riferite da Ricci e Sartori e dai testi indotti a loro difesa: ritiene tuttavia la commissione che detti argomenti riguardino circostanze secondarie o addirittura irrilevanti (ad esempio, l'utilizzo fatto dal teste Burroni dei biglietti procuratigli dal Ricci; modi e tempi della trasferta in Verona dello stesso per assistere alla gara Chievo-Siena; inverosimiglianza dell'allegata consegna dei biglietti in autostrada a fronte della prassi normalmente seguita dai dirigenti delle Società calcistiche di inviarsi i biglietti per corriere espresso, di scambiarsi i tagliandi omaggio direttamente allo stadio nell'imminenza della gara o di farli recapitare allo sportello "accrediti" della biglietteria; il fatto che la Marchi non sia mai stata indicata da Ricci negli interrogatori precedenti), come tali inidonee a fondare una valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni non solo dei deferiti, ma anche dei testi escussi in dibattimento. Al riguardo va anche opportunamente valorizzato il fatto che Ricci e Sartori abbiano riferito spontaneamente alla P.G. (e poi all'Ufficio Indagini) del loro incontro a Modena del 17/3/2004 (anche se deve darsi atto che l'eziologia ed il contesto circostanziale del medesimo sono stati chiariti nel dettaglio solo in sede dibattimentale).

La difesa dell'Empoli ha anche ipotizzato che (a prescindere dall'incontro del 17/3/2004) l'accordo illecito tra Ricci e Sartori potesse essere stato perfezionato in occasione delle telefonate intercorse tra i medesimi in data 19/3/2004 (ore 12.36 e 12.40) per complessivi minuti 14,14 (v. estratto tabulati telefonici a pag. 14 della relazione dell'Ufficio Indagini). Non pare però alla commissione che da tale dato possano ricavarsi argomenti decisivi in senso accusatorio posto che: a) nei tabulati relativi all'utenza cellulare di Ricci prodotti dalla difesa del medesimo (vedi all.7 alla memoria del 19/8/2004) risulta in data 19/3/2004 un unico contatto con l'utenza cellulare di Sartori (alle ore 12.36) della durata di minuti 3,47. Il contrasto con i dati riferiti dall'Ufficio Indagini è evidente e dello stesso non è stato possibile (nonostante gli apprezzabili sforzi del difensore dell'Empoli) acquisire alcuna spiegazione tecnica o logica; b) i medesimi tabulati documentano l'esistenza di contatti

telefonici tra Ricci e Sartori anche nei mesi precedenti ai fatti di causa; c) attesi i ruoli ricoperti dai due incolpati nelle rispettive compagini societarie, non è affatto anomalo o sospetto il fatto che gli stessi potessero avere occasione di contatti di natura professionale o personale.

Deve dunque escludersi che sia stata raggiunta la prova dell'assunto accusatorio secondo cui l'incontro Ricci-Sartori del 17/3/2004 e/o i contatti telefonici del 19/3/2004 sarebbero stati finalizzati al perfezionamento di accordi illeciti concernenti la gara Chievo-Siena del 21/3/2004.

D'altra parte va anche considerato che: a) nelle dichiarazioni rese sia alla P.G., sia alla D.D.A. di Napoli, sia all'Ufficio Indagini Del Neri ha decisamente smentito di essere stato avvicinato da chicchessia nella settimana precedente la gara per verificare la sua disponibilità ad avallare accordi tra calciatori o tra dirigenti diretti a "combinare" il risultato della stessa; b) Ambrosino, pur riconoscendo la natura illecita dei colloqui telefonici intrattenuti con Rossi in data 21/3/2004 (escludendo che il suo interlocutore potesse aver inteso prenderlo in giro) non ha saputo (o voluto) fornire alcun chiarimento circa gli organi societari che secondo Rossi avrebbero avviato le trattative illecite né circa le modalità con cui le stesse sarebbero state condotte; c) l'asserita convergenza di interessi di Chievo e Siena per il conseguimento di un risultato di parità (quale poi effettivamente verificatosi) costituisce un dato opinabile dal punto di vista probatorio, posto che non difettano certo argomenti validi per sostenere il contrario (mancando ben 9 giornate al termine del campionato e non avendo neppure il Chievo raggiunto una posizione di classifica di tranquillità tale da far ritenere ai suoi dirigenti opportuna e consigliabile una combine per il pareggio con una squadra sua diretta antagonista nella lotta per non retrocedere).

In tale situazione ritiene la commissione, alla stregua dei criteri di valutazione del materiale probatorio esplicitati *supra* al par. 5b), che le intercettazioni telefoniche in esame, atteso il loro contenuto narrativo non univocamente leggibile in senso accusatorio, siano pertanto insufficienti a ritenere raggiunta la prova dell'illecito sportivo contestato.

Ricci, Sartori e Del Neri vanno dunque prosciolti dai rispettivi addebiti; altrettanto dicasi per Siena e Chievo per la correlativa ipotesi di responsabilità oggettiva (art. 6, c. 4 C.G.S.).

Va invece affermata la responsabilità di Rossi per la violazione dell'art. 1 c. 1 in relazione all'art. 5 C.G.S.: è indubbio infatti che egli abbia posto in essere una condotta diretta all'acquisizione di informazioni su possibili accordi illeciti riguardanti la gara in esame utili ad effettuare scommesse.

Sul punto, anche per la conseguente responsabilità oggettiva del Siena ex art. 2 c. 4 C.G.S., si rinvia al par. 5c).

**e) GARA MODENA – SAMPDORIA DEL 25 APRILE 2004 (1-0) - ANTONIO MARASCO, STEFANO BETTARINI, F.C. MODENA S.P.A., U.C. SAMPDORIA S.P.A.**

In relazione a questa gara sono deferiti: Marasco e Bettarini, calciatori tesserati, rispettivamente, per Modena e Sampdoria, per illecito sportivo, nonché le società di appartenenza per responsabilità oggettiva correlata alla violazione ascritta ai rispettivi tesserati (sono state invece stralciate – vedi ordinanza n. 1 del 18/8/2004 – le posizioni di Ambrosino e Califano e delle società Grosseto e Chieti).

L'accusa per illecito sportivo si fonda essenzialmente su due elementi: 1) intercettazioni aventi ad oggetto conversazioni telefoniche intercorse tra Marasco, Ambrosino, Califano e Saracino; 2) contatti sms tra Marasco e Bettarini nei giorni immediatamente precedenti e in concomitanza alla gara in questione.

Secondo la Procura le risultanze delle intercettazioni (sia antecedenti che successive al 25/4/04) dimostrerebbero il fattivo interessamento di Marasco nei confronti di Bettarini per l'alterazione del risultato della gara in esame: egli infatti riferirebbe, con dovizia di particolari, a soggetti estranei alle società Modena e Sampdoria (in particolare Ambrosino) ed interessati all'effettuazione di scommesse "sicure" sulla gara, lo sviluppo delle trattative con il suo "avversario" (già compagno di squadra nel Venezia) finalizzate all'accordo illecito. D'altro canto, il coinvolgimento di Bettarini sarebbe dimostrato dal fatto che allorquando i soggetti intercettati fanno riferimento a contatti che Marasco avrebbe dovuto prendere con il calciatore doriano, i contatti medesimi risulterebbero confermati da telefonate o sms intercorsi tra i due deferiti nello stesso contesto temporale. Inoltre altamente sintomatica dell'esistenza di trattative illecite sarebbe l'anomala intensificazione del traffico sms tra Marasco e Bettarini registrato in concomitanza alla gara.

La difesa di Bettarini si articola nei seguenti termini: a) nella quasi totalità dei colloqui intercettati gli scommettitori interessati al risultato della gara Modena-Sampdoria non sembrerebbero affatto in possesso di notizie diverse da quelle che circolano normalmente tra gli appassionati di calcio; b) nella trascrizione della telefonata 19/4/2004 ore 19.23 tra Marasco e Ambrosino (ritenuta fondamentale dall'accusa) vi sarebbe un errore – aggiunta della congiunzione "*che*" - tale da alterare in modo rilevante il significato delle parole pronunciate da Marasco: una volta eliminato l'errore risulterebbe smentito l'assunto accusatorio secondo cui l'intercettazione *de qua* dimostrerebbe il già avvenuto contatto, a quella data, tra Bettarini e Marasco; c) neppure dalla conversazione 23/4/2004 ore 21.26 tra Ambrosino e Saracino sarebbe ricavabile la prova di un approccio di Marasco nei confronti di Bettarini volto a condizionare l'esito della gara: si tratterebbe infatti di un brano ambiguo ed indecifrabile da cui non risulterebbe affatto quale fosse la fonte da cui Saracino avrebbe appreso la notizia della reazione di Bettarini all'approccio di Marasco; d) in tutte le conversazioni intercettate Marasco mostrerebbe di essere perfettamente consapevole dell'inutilità di qualsivoglia tentativo di coinvolgimento di Bettarini nel piano diretto all'illecito condizionamento del risultato della gara. Marasco, anzi, paleserebbe ripetutamente un atteggiamento di "chiusura totale" rispetto all'auspicato accordo illecito, posto che entrambe le società non avrebbero potuto avere interesse che alla vittoria della rispettiva squadra (la Sampdoria perché ancora in corsa per la Coppa Uefa, il Modena perché coinvolto nella lotta per non retrocedere in serie B); e) Marasco sarebbe comunque una fonte del tutto inattendibile, come dimostrato dalle plurime lamentele degli scommettitori intercettati circa l'inaffidabilità dei pronostici da costui suggeriti; f) la conversazione Ambrosino-Saracino 25/4/2004 ore 19.17 ("*il parente ha vinto e noi non abbiamo preso niente*") dimostrerebbe *per tabulas* come i due interlocutori, sulla base delle informazioni ricevute da Marasco, sapessero perfettamente che la Sampdoria avrebbe giocato regolarmente (e questo perché Marasco non aveva mai nemmeno tentato di proporre un accordo); g) non vi sarebbe nulla di anomalo nell'intensità del traffico sms intercorso da Marasco e Battarini, tenuto conto del loro rapporto di amicizia e della vera e propria mania di Bettarini per la comunicazione interpersonale tramite sms (v. consulenza tecnica Frallicciardi di analisi del traffico telefonico sull'utenza mobile di Bettarini).

La difesa della società Sampdoria assume che quest'ultima non avrebbe avuto alcun interesse a concordare un risultato di pareggio o sconfitta nella gara con il Modena, trattandosi di incontro decisivo per la qualificazione in Coppa Uefa: la mancata partecipazione a tale competizione avrebbe infatti comportato per la società doriana un danno economico di rilevante entità (v. consulenza tecnica Deloitte 12/8/2004).

Le difese di Marasco e Modena ritengono che l'accusa di illecito sportivo si basi su elementi del tutto congetturali ed ipotetici: si tratterebbe infatti di un "teorema inquisitorio" fondato esclusivamente sull'amicizia tra Bettarini e Marasco e sui presunti riferimenti a questi ultimi da parte di soggetti intercettati con espressioni dal significato scarsamente intelligibile e suscettibile di interpretazioni contrastanti.

La commissione ritiene che l'accusa di illecito sportivo sia fondata: della stessa devono però rispondere solo Marasco e Modena.

Anzitutto vanno richiamate le considerazioni di ordine generale svolte al par. 5a) circa il contesto complessivo in cui si inseriscono le vicende oggetto del presente procedimento, sottolineandosi come le indagini che hanno portato al deferimento in oggetto abbiano preso le mosse dalla trasmissione (all'Ufficio Indagini F.I.G.C.) degli atti di un procedimento penale pendente dinanzi alla Procura di Napoli (originato dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia coinvolgenti vari soggetti legati alla criminalità organizzata) le cui risultanze investigative hanno, allo stato, evidenziato *"la non occasionalità di accordi volti a condizionare incontri di calcio; la diffusione del meccanismo a molteplici compagini societarie; la strumentalità del condizionamento delle partite di calcio rispetto al conseguimento di indebiti arricchimenti; il coinvolgimento, accanto a tesserati della F.I.G.C., di persone esterne talvolta collegate ad ambienti camorristici o malavitosi"* (v. decreto di perquisizione D.D.A. Procura Napoli 6/5/2004).

Nella specie risultano coinvolti nella vicenda illecita i tesserati Ambrosino (della società Grosseto), per sua stessa ammissione incallito scommettitore, Marasco e Bettarini, questi ultimi legati da amicizia per aver entrambi militato nelle file del Venezia nelle stagioni 2000/2001 e 2001/2002, ed il non tesserato Saracino ("Gigino") titolare di un'agenzia di scommesse in Torre Annunziata e risultato in stretto contatto con Ambrosino. A sua volta quest'ultimo è legato da rapporti di frequentazione e amicizia con Marasco risalenti all'epoca della loro comune militanza nella squadra del Savoia.

Tutte le conversazioni telefoniche intercettate pertinenti alla gara in esame risultano caratterizzate dal ricorso degli interlocutori ad un linguaggio convenzionale intessuto di termini criptici ("centro" per pareggio, "periferia" per vittoria esterna, "primo" per vittoria della squadra di casa, "purgarsi" per vendersi la partita), di espressioni gergali ("movimento" per tentativo di combine), di denominazioni di "copertura" per indicare persone ("il bello", "il parente", "l'uomo nero") o località ("Romeo" per Verona): dato questo che appare univocamente sintomatico del contenuto illecito dei colloqui, dei consolidati rapporti esistenti tra gli interlocutori e del loro interesse ad acquisire notizie sul risultato sicuro della gara *de qua* (sulla valenza probatoria di questo elemento v. decreto di perquisizione D.D.A. Napoli, all. 8 alla relazione Ufficio Indagini). E' significativo che dell'uso di tale linguaggio convenzionale nessuna spiegazione plausibile, alternativa a quella accusatoria, sia stato in grado di fornire Marasco nonostante le ripetute contestazioni rivoltegli sul punto da questa commissione nel corso della sua audizione dibattimentale.

Che i personaggi indicati come "il bello" e "il parente" nelle intercettazioni *infra* esaminate siano rispettivamente Bettarini e Marasco si ricava: a) dalle dichiarazioni di Ambrosino (interrogatorio dinanzi alla Procura di Napoli in data 20/5/2004 con specifico riferimento alle conversazioni *de quibus*); b) dalle parziali ammissioni dibattimentali di Marasco (*"nella telefonata del 19/4/2004 ore 19.23 con il termine "il bello" ritengo che Ambrosino in quella circostanza si riferisse a Bettarini"*); c) dalla correlazione dei riferimenti contenuti nelle conversazioni ad altre circostanze che consentono di ritenere sicura la identificazione (ad es. nella telefonata del 10/4/2004 ore 19.18 Ambrosino e Saracino dicono che "il parente" in una prossima partita avrebbe dovuto incontrare la Sampdoria; nella telefonata



del 17/4/2004 ore 23.16 si dice che “il bello” ha sempre la speranza della Coppa Uefa, competizione per l’accesso alla quale era appunto in lizza, in quella fase del campionato, la Sampdoria); d) dalla telefonata del 24/4/2004 ore 12.42 in cui Ambrosino si rivolge a Marasco chiamandolo “parente”. Il fatto che nell’ambiente calcistico Bettarini e Marasco non siano conosciuti con gli appellativi in discorso non ha alcuna rilevanza: alla stregua di quanto sopra argomentato ciò che conta è soltanto che tali appellativi fossero utilizzati nel contesto di rapporti illeciti sotteso alle conversazioni in oggetto.

Venendo all’esame delle telefonate si osserva in sintesi (rinviando per più estesi richiami testuali alla relazione dell’Ufficio Indagini):

- a) nella telefonata 10/4/2004 ore 19.18 (all. 116) Ambrosino e Saracino alludono chiaramente alla possibilità di “combinare” qualcosa in vista della gara Modena-Sampdoria del 25/4/2004 (il parente ha detto che *“forse si muove qualcosa”*). Nell’interrogatorio del 20/5/2004 Ambrosino ha chiarito che non è privo di senso parlare con molto anticipo delle partite su cui si intende effettuare scommesse, perché per aver maggiori possibilità di vincita *“è importante sapere ciò che può accadere, non solo in quella giornata calcistica ma anche nelle giornate successive”*;
- b) dalla telefonata Ambrosino-Saracino 17/4/2004 ore 23.16 (all. 64) si ricava univocamente che gli interlocutori concordano sulla necessità di sollecitare il Marasco a prendere contatti con Bettarini al fine di acquisire la certezza di un risultato “combinato” per la gara Modena-Sampdoria del 25/4/2004 (A.: *“senti devi dire al parente che domani deve chiamare il bello”* – S.: *“per qualche centro?”* – A.: *“no, no periferia ... mi è giunta questa notizia”* – S.: *“va bene appena attacco con te chiamo a lui però non credo perché lui già sta facendo il movimento per domenica a lui (...) noi facciamo centro con il bello perché il bello ha sempre la speranza della Coppa Uefa e ci rompe le palle”*). Allo stato quelle formulate dai due interlocutori sono indubbiamente congetture ed ipotesi (ancorate alle aspirazioni di classifica delle squadre e al futuro sviluppo del calendario del campionato): è importante sottolineare però come il pronostico sul risultato della gara *de qua* venga ancorato all’esito delle iniziative che Marasco avrebbe dovuto prendere nei confronti del “bello”. Il fatto che Saracino accenni ad una propria autonoma fonte di informazione (*“mi è giunta questa notizia”*) non esclude ovviamente che anche Marasco possa essere ritenuto un canale informativo importante ed attendibile, siccome militante proprio nella squadra (Modena) che avrebbe dovuto affrontare la Sampdoria di lì ad 8 giorni. Siffatta ricostruzione è del resto confermata da Ambrosino nel suo interrogatorio del 20/5/2004;
- c) nella telefonata Ambrosino-Saracino 18/4/2004 ore 21.08 risulta confermato che il “parente” è in movimento per combinare qualcosa per la gara Modena-Sampdoria (*“con la Samp se la vede lui”*), ma il risultato che dovrebbe essere concordato è ancora tutto da definire (S.: *“stanno vedendo adesso, si deve vedere se esce centro, può uscire periferia, il primo hai capito, devono vedere un po’ le cose come si devono mettere, perché se il centro non gli sta bene loro a quel punto devono chiedere proprio”*). Va detto comunque che sarebbe arbitrario identificare in “quelli là” di cui parlano i due interlocutori i dirigenti di una o di entrambe le società;
- d) nella telefonata 19/4/2004 ore 19.23 compare Marasco e alla domanda di Ambrosino – *“ma a voi come è il bello ... che dice domenica”* - le sue parole di risposta lasciano intendere che egli ha già cercato di contattare Bettarini, essendo peraltro convinto del fatto che la situazione sia *“un casino”*. Non vi è prova che sia stato Bettarini a descrivere in questi termini lo stato delle trattative (la congiunzione *“che”* è frutto di un’interpolazione involontaria dell’Ufficio Indagini): resta il fatto

che Marasco pare riferire proprie opinioni maturate però sulla base di notizie apprese certamente nell'ambiente (*"non si vogliono muovere, che dormono ... sono proprio tutti scemi"*), il che denota la sua già avvenuta attivazione. In effetti a questa data Marasco ha già preso contatto con Bettarini (sms 18/4/2004 ore 23.41 sull'utenza cellulare 335/finale 070 di Bettarini), ma non risulta che questi gli abbia trasmesso alcuna risposta. Non può comunque assolutamente sostenersi che Marasco in questa conversazione millanti con Ambrosino conoscenze che non poteva possedere, perché egli non attribuisce affatto a Bettarini la propalazione delle notizie sulle quali egli basa la sua sconsolante constatazione (*"è un casino"*);

- e) nella telefonata 23/4/2004 ore 21.26 (all. 120) Saracino dice ad Ambrosino: *"quando è stasera ti vengo a dire le novità perché noi abbiamo mandato un messaggio al parente e il parente ha mandato un messaggio al bello ... e ha detto che bisogna mettere mano alla tasca ... se vogliono fare qualcosa ... adesso va domani il parente a portare l'imbasciata"*. E' vero che alcuni passi della conversazione sono ambigui (ad esempio, non è chiaro chi debba essere identificato con il pronome "noi", ovvero quali siano i soggetti che dovrebbero "mettere mano alla tasca"): trova conferma però il fatto che Marasco (latore di messaggi) operi come canale di collegamento tra l'ambiente degli scommettitori e le società Modena e Sampdoria, nella quale ultima è stato individuato il Bettarini come possibile collaboratore nel progetto di combine. Nulla risulta però circa l'atteggiamento assunto da quest'ultimo a fronte delle sollecitazioni dell'amico Marasco (con il quale ha però in corso un fitto scambio di sms: v. *infra*);
- f) nella telefonata del 24/4/2004 ore 12.42 (all. 121bis) Ambrosino si rivolge a Marasco chiamandolo "parente". Marasco gli dice di chiamarlo su altra utenza cellulare (prefisso 348);
- g) dalla telefonata 24/4/2004 ore 12.43 (all. 122) tra Marasco e Ambrosino risulta che ancora nessun accordo è stato concluso: Ambrosino riferisce di aver avuto indicazioni sul pareggio ("centro") da Califano (*"l'uomo nero di Pagani, il nanetto"*), mentre Marasco fa capire che sul versante Bettarini nessuno spiraglio sembra aprirsi (cioè nessuna disponibilità alla combine). La frase di Marasco *"te lo ho detto questo [cioè "il bello", ndr] dice ..."* presuppone però il costante contatto tra Marasco e Bettarini, e la speranza del primo di trarre dal secondo, prima o poi, notizie utili ai fini delle scommesse che Ambrosino intende effettuare sulla gara. La situazione non si sblocca anche perché chi dovrebbe mettere mano al portafogli (cioè verosimilmente i dirigenti del Modena) non si muove (sullo stesso punto v. telefonata Ambrosino-Califano 24/4/2004 ore 13.19);
- h) nella telefonata 24/4/2004 ore 22.57 (all. 124) Saracino riferisce a Ambrosino che il Modena non è disposto a sborsare denaro ma che comunque fino all'ultimo momento resta possibile portare a termine la combine con l'intervento di Marasco.

Contestualmente a questa fitta trama telefonica Ambrosino-Saracino-Marasco si registra un imponente traffico via sms tra le utenze mobili di Marasco e Bettarini: nei soli giorni 21, 22, 23, 24 e 25 dell'aprile 2004 risultano intercorsi tra i cellulari dei due calciatori circa 60 "messaggini", oltre ad una telefonata di 508 secondi (22/4/2004 ore 12.00). Ovviamente, non essendo allo stato possibile conoscere il contenuto di tali sms (la possibilità tecnica della ricostruzione del testo dei messaggi non è stata peraltro chiaramente esclusa dal CT della difesa Bettarini sentito in sede dibattimentale), non può desumersi dalla sola intensificazione del traffico che per tale via siano state condotte le trattative finalizzate al

perfezionamento dell'accordo illecito. Tuttavia, anche a voler tener conto dell'amicizia esistente da tempo tra i due calciatori, della notoria (e non censurabile) consuetudine esistente tra i calciatori che hanno militato nelle stesse squadre a rinnovare ed intensificare la loro frequentazione (con lo scambio di notizie personali e/o professionali) nell'imminenza di gare che vedono contrapposte le società di rispettiva appartenenza (v. testimonianza Ungari), della accertata esistenza di contatti sms, nello stesso arco temporale, tra altri calciatori del Modena e della Sampdoria (v. tabelle pagg. 69 e ss. della relazione Ufficio Indagini), resta il fatto che il volume di traffico sms registrato sulle utenze mobili dei due deferiti appare *ictu oculi* sproporzionato rispetto ai contenuti comunicativi necessari per la reciproca informazione sulle vicende personali e professionali citate dagli stessi nei rispettivi interrogatori (possibile trasferimento di Bettarini al Valencia, imminente scadenza del contratto di Marasco con il Modena, scherzi e prese in giro). Non si vuol ovviamente sostenere che debba essersi trattato necessariamente di comunicazioni dal contenuto illecito, ma è certo che i due deferiti non hanno fornito una giustificazione plausibile del fenomeno: tale non è la dimostrata (addirittura con sofisticata consulenza tecnica) "mania" di Bettarini di far uso di tale semplificato mezzo di comunicazione interpersonale. Ciò che sorprende nella vicenda in esame non è l'imponenza del numero degli sms che Bettarini è solito inoltrare quotidianamente al padre o ad altri familiari, ovvero di quelli (ben più sporadici) inviati ad altri colleghi (v. c.t. Frallicciardi), ma l'anomalo intensificarsi del volume di traffico di sms con Marasco proprio nei giorni immediatamente precedenti la gara *de qua*, mentre del tutto occasionali sono i contatti registrati con lo stesso in periodi più distanti (sia antecedenti che successivi).

Valutando questo dato alla stregua dell'univoco contenuto delle intercettazioni sopra esaminate, ritiene la commissione di poter concludere che attraverso le comunicazioni sms avvenute nei giorni immediatamente precedenti e in concomitanza alla gara del 25/4/2004 Marasco, in adempimento del "mandato" ricevuto da Ambrosino e Saracino, abbia effettivamente sondato la disponibilità di Bettarini ad attivarsi (anche solo "per amicizia") per aggiustare il risultato della stessa, nel senso voluto dal gruppo degli scommettitori. La condotta di Marasco integra dunque perfettamente la fattispecie di illecito sportivo prevista dall'art. 6 c. 1 C.G.S. avendo egli posto in essere "atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara". Non vi è però alcuna prova che Bettarini abbia assecondato in qualche modo la sollecitazione dell'amico, attivandosi a sua volta per l'attuazione del progetto di combine. Al riguardo vanno valorizzati i seguenti elementi: a) dal tenore complessivo delle intercettazioni telefoniche, specie quelle in cui risulta interlocutore Marasco, non risulta in alcun modo che costui abbia percepito una disponibilità di Bettarini a mettere in moto il meccanismo di combine; b) non sussisteva alcun interesse del calciatore ad attivarsi in tal senso, dovendosi ragionevolmente escludere che egli potesse ritenere l'amicizia con Marasco così importante da indurlo non solo ad accettare il gravissimo rischio delle conseguenze sanzionatorie della commissione di un illecito sportivo, e del correlativo irreparabile danno in termini di pregiudizio alla sua immagine pubblica ed al suo prestigio professionale, ma anche a rinunciare ai rilevanti vantaggi economici che gli sarebbero derivati dalla qualificazione della Sampdoria alla Coppa Uefa (qualificazione questa che sarebbe stata forse irrimediabilmente compromessa da una combine finalizzata alla vittoria del Modena): possibilità di usufruire di un palcoscenico internazionale e di beneficiare di una sensibile lievitazione del proprio valore di mercato, percezione del premio qualificazione (circa € 50.000 cadauno) promesso dalla Sampdoria ai propri calciatori (v. anche c.t. Deloitte sui maggiori ricavi di cui la Sampdoria avrebbe potuto beneficiare in caso di partecipazione alla Coppa Uefa nella stagione 2004/2005); c) alcune delle intercettazioni sembrano escludere chiaramente che possa essere stato raggiunto un accordo illecito, proprio per l'impossibilità della Sampdoria di accettare un

risultato pregiudizievole per le proprie ambizioni di classifica (v. ad es., telefonata Ambrosino-Califano 24/4/2004 ore 23.49 – A.:” *speriamo bene ... mi ha chiamato Antonio*” – C.: “*cosa ti ha detto?*” – A.: “*ha detto che devono giocare per forza*” -; telefonata Ambrosino-Femiano 24/4/2004 ore 17.00 – A.: “*non gli regalano niente da quella parte*”; telefonata Ambrosino-Saracino 25/4/2004 ore 19.17 – S.: “*il parente ha vinto e noi abbiamo preso niente e lo abbiamo preso dietro*” -); d) alla luce delle conversazioni citate sub c) non appare affatto univoca la lettura in senso accusatorio della telefonata Saracino-Ambrosino 2/5/2004 ore 20.00, secondo cui un’affermazione di Saracino dimostrerebbe *ex post* l’avvenuto perfezionamento dell’accordo illecito:“*ma tu hai capito che quello fece il movimento con la Sampdoria solo lui se lo è visto ha vinto il Modena si è messo il Presidente in mezzo ci ha rotto il cazzo*”. Piuttosto le parole di Saracino sembrano solo confermare ancora una volta che Marasco ebbe effettivamente ad impegnarsi (“fece il movimento”) per combinare il risultato della gara.

In conclusione, ritiene la commissione che Marasco debba essere dichiarato responsabile dell’addebito di illecito sportivo, con conseguente responsabilità oggettiva della società Modena *ex art. 6, c. 4 C.G.S.*

Non vi è invece prova, alla luce di quanto sopra argomentato, che Bettarini abbia compiuto atti rilevanti ai fini e per gli effetti dell’art. 6, c. 1 C.G.S.: egli è però stato destinatario diretto dell’illecita proposta di Marasco, così come ricostruita nei modi e tempi sopra illustrati. Il calciatore della Sampdoria avrebbe pertanto dovuto inoltrare denuncia al riguardo ai sensi dell’art. 6, c. 7 C.G.S.: è il caso di sottolineare come tale norma sancisca l’operatività dell’obbligo di denuncia non appena il tesserato venga a sapere che stia per essere compiuto uno degli atti di cui al comma 1. Conseguenza la responsabilità oggettiva della società *ex art. 2, c. 4 C.G.S.*

Quanto al trattamento sanzionatorio del Marasco, la commissione ritiene sufficientemente afflittiva la sanzione minima edittale.

Relativamente alla responsabilità oggettiva della società di appartenenza F.C. Modena S.p.A., questa commissione ritiene congruo applicare la sanzione della penalizzazione di punti 5 da scontarsi nella stagione sportiva 2004/2005, non sussistendo prova di un coinvolgimento diretto di altri tesserati (calciatori e dirigenti).

Per quel che riguarda la posizione del Bettarini, la commissione ritiene equo quantificare la sanzione nella misura della squalifica per mesi 5, tenuto conto dell’orientamento assunto da questa commissione in casi analoghi.

Per la società di appartenenza U.C. Sampdoria S.p.A., risulta congrua la sanzione dell’ammenda di € 15.000.

**f) GARA CHIEVO VERONA – MODENA DEL 2 MAGGIO 2004 (2-0) - ROMANO AMADEI, DORIANO TOSI, ANTONIO MARASCO, F.C. MODENA S.P.A., A.C. CHIEVO VERONA S.R.L.**

Gli indizi circa una possibile alterazione del risultato della partita Chievo-Modena del 2/5/2004 si radicano in un quadro di trattative, intavolate anche a livello delle rispettive dirigenze, in esito alle quali il Modena avrebbe dovuto assicurarsi la vittoria contro il Chievo o, quantomeno, un pareggio.

Lo sviluppo di tali trattative potrebbe essere dedotto dalle numerose telefonate intercorse nel periodo 25-30 aprile tra Ambrosino, Marasco, Saracino, Califano, Pastore, Gentile e Cariello, nel corso delle quali si fa anche, e soprattutto, riferimento ad un’azione giudiziaria promossa nei confronti del Presidente del Chievo, Campedelli, in relazione ad un credito (due milioni di euro) vantato dal Presidente del Modena Calcio e di cui il Campedelli era uno dei garanti fideiussori.

In tale contesto si inserisce la denuncia presentata in data 23/4/2004 dal presidente dell'Ancona Calcio in merito alle notizie raccolte circa l'intervento di altre società interessate al raggiungimento della salvezza ed è sintomatico che il giorno dopo (24/4) nel corso di una conversazione telefonica intercettata, il Marasco riferisca all'Ambrosino che la Reggina "già si è comprata" la partita "contro" gli interessi del Modena (salvo, nei giorni successivi, manifestare in altre telefonate intercettate il convincimento che il Chievo fosse disponibile a "concedere" quantomeno il pareggio).

Ed è lo stesso Marasco, come potrebbe dedursi dalla conversazione del 3/5/2004 tra Ambrosino e Saracino, a maturare addirittura la convinzione che la Reggina fosse intervenuta a determinare la vittoria del Chievo, accordandosi anche con alcuni calciatori del Modena (ovviamente all'insaputa del Marasco).

In tale ridda di ipotesi (o di illazioni) emergente dagli atti, appare evidente che una valutazione di quanto in realtà accaduto e l'individuazione delle consequenziali responsabilità, presuppone necessariamente l'esaurimento degli accertamenti in corso da parte dell'organo inquirente, di cui ha riferito nel corso del dibattimento lo stesso procuratore federale.

Soltanto all'esito di tali accertamenti potranno eventualmente assumere significativo rilievo quelle circostanze che hanno costituito oggetto di contrastanti interpretazioni tra le parti e segnatamente potrà emergere la reale consistenza probatoria di alcuni episodi verificatisi sul terreno di giuoco ovvero dell'azione giudiziaria promossa nell'immediatezza della gara.

Ne consegue, in conformità ai criteri di valutazione del materiale probatorio di cui al par. 5b), nell'ipotesi in cui specifiche attività di indagine possano condizionare la ricostruzione dei fatti, che a questa commissione si impone la restituzione degli atti relativi alla gara *de qua* all'ufficio della Procura Federale affinché, all'esito degli accertamenti in corso, adotti i consequenziali provvedimenti di competenza.

**g) GIUSEPPE PAPADOPULO, NELSO RICCI, STEFANO OSTI, WALTER SCAPIGLIATI, A.C. SIENA S.P.A. (GARA LECCE – SIENA DEL 7 MARZO 2004)**

Per questa gara sono deferiti Papadopulo, Ricci, Osti e Scapigliati, rispettivamente allenatore, direttore sportivo, segretario e direttore generale della società Siena, per omessa denuncia di illecito sportivo, nonché la società stessa per responsabilità oggettiva (nei confronti di Enrico Zanchi la commissione ha invece dichiarato il proprio difetto di giurisdizione trattandosi di soggetto non tesserato: v. ordinanza n. 1 del 18/8/2004).

L'accusa di omessa denuncia si fonda essenzialmente sul contenuto della telefonata intercorsa in data 6/4/2004 alle ore 18.16 tra Ricci e Osti (intercettazione sull'utenza cellulare del primo, finale 447) nella parte concernente i sospetti palesati dall'allenatore del Siena Papadopulo in ordine alla lealtà sportiva dei calciatori Rossi e Cirillo, in generale e con specifico riguardo alla partita con il Lecce del 7/3/2004 allorché l'allenatore decise di schierare come portiere Fortin in sostituzione di Rossi [R.: "*mi prende Zanchi e mi fa ... allora a me lo aveva detto che a Lecce gli erano arrivati dei messaggi che glielo ha messo in culo e non lo ha fatto giocare apposta ... fa Walter di rimbalzo ... a me non ha detto niente a me ... me lo ha detto che anche a Lecce vendeva le partite. E poi ha degli amici che lo informano ...*" – O.: "*ma chi è ... dove era?*" – R.: "*Papadopulo quando si giocò a Lecce ... giocò Fortin no (...) dopo con Zanchi a quattro occhi gli disse ... o tienilo per te ... capitava a fagiolo sai perché, perché ho paura ... Mi fa dei danni*" – O.: "*ma questo a me ... me lo disse 20 giorni prima (...) e anche Cirillo mi disse*" – R.: "*lo disse anche a me pure di Cirillo ... mi segui ... allora Cufre'... a Roma che cazzo ha venduto ... ha venduto due volte*"]. Il contenuto della conversazione non pare suscettibile di interpretazioni alternative a quella accusatoria, secondo cui i dirigenti senesi Osti e Ricci furono informati dall'allenatore Papadopulo, in epoca sicuramente anteriore alla gara Lecce-Siena del

7/3/2004, dei sospetti nutriti dal medesimo in merito al fatto che Rossi e Cirillo (che nella passate stagioni avevano militato nel Lecce) potessero affrontare senza la dovuta lealtà sportiva la gara suddetta, ed all'ulteriore e diversa circostanza che lo stesso Rossi potesse "essersi venduto" delle partite già quando giocava nel Lecce. Le dichiarazioni rese (sia nella fase delle indagini che in dibattimento) a propria difesa dai deferiti Osti e Ricci per smentire siffatta lettura della conversazione *de qua* non sono condivisibili. Essi hanno infatti sostenuto che quelli esternati da Papadopulo (descritto come tecnico estremamente rigoroso ed esigente, ma anche ossessionato da sospetti di trame o scorrettezze ai suoi danni) altro non erano che vaghi ed indeterminati "timori e presentimenti" (v. dichiarazioni Ricci al P.M. di Napoli in data 13/5/2004), non ancorati ad alcun dato reale e concreto (se non quello, di opinabile rilevanza, ricollegabile alla pregressa militanza di Rossi e Cirillo nel Lecce), e come tali da loro ritenuti non meritevoli di essere presi in seria considerazione, né idonei (quindi) a giustificare una denuncia di sospetto illecito sportivo a norma dell'art. 6, c. 7 C.G.S. A sua volta Papadopulo ha sostenuto di non aver mai intrattenuto con Ricci o Osti colloqui con gli specifici contenuti che sembrerebbero emergere dall'intercettazione sopra riportata, ammettendo soltanto di aver potuto esternare al primo una sua preoccupazione di carattere generale circa la delicatezza di certe partite in cui il Siena si sarebbe trovato ad affrontare squadre sue dirette concorrenti nella lotta per la salvezza in cui militavano calciatori poi ceduti alla società toscana (v. dichiarazioni di Papadopulo al P.M. di Napoli in data 13/5/2004); ha escluso di aver mai affermato che Rossi e Cirillo fossero soliti vendersi le partite allorquando giocavano nel Lecce; ha riferito di aver sempre nutrito scarsa stima professionale per Rossi (siccome insofferente alla disciplina di squadra e causa di turbative all'interno del gruppo), di averlo per tali ragioni escluso dalla rosa della squadra fin dalla gara disputata dal Siena a Roma in data 22/2/2004 (v. sul punto dichiarazioni Fortin all'Ufficio Indagini in data 31/5/2004 e lettera A.C. Siena S.p.A. 29/4/2004), ed ha aggiunto che se avesse avuto dubbi sulla lealtà sportiva dei propri calciatori, ed in particolare di Rossi, non avrebbe avuto alcuna remora a comunicarli al proprio presidente ed all'Ufficio Indagini (v. dichiarazioni all'Ufficio Indagine in data 31/5/2004: "*nego nella maniera più assoluta di aver mai avuto conoscenza che qualcuno dei miei calciatori potesse scommettere sulle partite o addirittura comprometterne il regolare andamento. Se avessi avuto il benché minimo sentore di tanto non avrei esitato a provvedere di persona a denunciare il tutto alla dirigenza della società e all'Ufficio Indagini*"; dichiarazioni dibattimentali: "*se fossi venuto a conoscenza di questi fatti io avrei tagliato la testa ai colpevoli e li avrei denunciati sicuramente ... è brutto dirlo ma se avessi avuto certezza del comportamento non corretto di Rossi sarei stato contentissimo di denunciarlo*").

Ciò detto, osserva la commissione che, se è vero che presupposto per l'operatività dell'obbligo di denuncia ex art. 6, c. 7 C.G.S. non è la semplice percezione di un sospetto vago ed indeterminato sulla lealtà sportiva di un tesserato, occorrendo quanto meno il *fumus* di un comportamento ("atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica") riconducibile alla fattispecie di illecito sportivo (già consumato od ancora *in itinere*: "siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti"), è anche incontestabile che la *ratio* e la lettera della norma sono chiare nell'escludere che colui che sia venuto a conoscenza di un sospetto concreto e determinato possa delibarne preventivamente la verosimiglianza ed apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali. Nel caso di specie, può ammettersi che il sospetto di illecito palesato ai dirigenti del Siena da Papadopulo – nel febbraio/marzo 2004 - difettesse dei requisiti minimi di concretezza e

determinatezza con riguardo alla paventata irregolarità del comportamento di Rossi e Cirillo nella gara Lecce-Siena (all'epoca ancora da disputare), ma altrettanto non può dirsi con riferimento a quanto dichiarato (secondo le risultanze della citata intercettazione) dall'allenatore medesimo circa il sospetto che Rossi avesse potuto "vendersi le partite" già all'epoca in cui militava nel Lecce. Qui si tratta non di un presentimento o di un timore, né di vaghi "rumori" (l'espressione è usata da Ricci nelle informazioni rese al P.M. il 13/5/2004 e nell'audizione dibattimentale), bensì di un comportamento specifico e determinato tenuto dal calciatore Rossi in epoca precedente alla sua cessione al Siena, onde deve escludersi qualsiasi margine di apprezzamento discrezionale, sia per Papadopulo (che ne aveva avuto notizia da fonte non identificata), sia – a maggior ragione – per i dirigenti del Siena (che a loro volta ne erano stati informati dall'allenatore), ai fini della necessità di segnalazione alla LNP od all'Ufficio Indagini. Quanto alla asserzione di Papadopulo di non aver mai fatto confidenze del genere né a Ricci né ad altri dirigenti del Siena, ritiene la commissione che la stessa sia smentita dalle univoche risultanze della conversazione telefonica Ricci-Osti del 6/4/2004, confermate dalle dichiarazioni rese da costoro dinanzi agli organi inquirenti e alla commissione.

Va dunque affermata la responsabilità di Papadopulo, Ricci e Osti per l'addebito loro ascritto. Ne consegue la responsabilità oggettiva della società Siena: al riguardo non rileva che l'art. 6, c. 7 non richiami espressamente tale ipotesi di responsabilità, dovendo comunque trovare applicazione la previsione di carattere generale di cui all'art. 2, c. 4 C.G.S. ("le società ... sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell'operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati").

Per quanto riguarda la posizione di Scapigliati, ritiene la commissione che non siano state raggiunte prove sufficienti per ritenerlo responsabile di omessa denuncia: invero, per un verso, egli ha negato di aver mai avuto notizia dei sospetti esternati da Papadopulo circa la condotte illecite di Rossi (v. dichiarazioni rese in dibattimento), per l'altro, Ricci ha identificato appunto in Scapigliati il "Walter" da lui menzionato nella citata intercettazione, chiarendo (informazioni rese al P.M. il 13/5/2004) che anche costui era stato "*informato da Papadopulo in ordine alle voci che circolavano sul comportamento di Rossi e Cirillo*". Non risulta però che siffatta informativa riguardasse non solo i sospetti generici (le voci, i rumori) sulla lealtà sportiva dei due calciatori in vista della gara Lecce-Siena del 7/3/2004 (come detto non sufficienti a far scattare l'obbligo di denuncia), ma anche gli specifici comportamenti (vendita delle partite) attribuiti (sia pure come notizie apprese da fonte non identificata) da Papadopulo a Rossi (con riferimento all'epoca in cui quest'ultimo militava nella squadra del Lecce). Sul punto non è dato ricavare elementi certi dalla citata intercettazione per cui nei confronti di Scapigliati deve essere emessa pronuncia di proscioglimento.

Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, la commissione ritiene equa la sanzione della squalifica per mesi 5 per il Papadopulo, dell'inibizione per mesi 7 per il Ricci e dell'inibizione per mesi 6 per l'Osti, tenuto conto dell'orientamento assunto da questa commissione in casi analoghi e alla diversa collocazione nell'organigramma societario – a cui è correlato un diverso grado di responsabilità – dei deferiti.

Relativamente alla responsabilità oggettiva della società di appartenenza A.C. Siena S.p.A., questa commissione ritiene congruo applicare la sanzione dell'ammenda di € 30.000, in considerazione della pluralità di tesserati coinvolti e del loro livello di responsabilità in ambito societario.

**h) GIOVANNI GALEONE, MAURIZIO TROMBETTA, ANCONA CALCIO S.P.A.. (GARA ANCONA – CHIEVO DEL 25 APRILE 2004 E GARA ANCONA – EMPOLI DEL 9 MAGGIO 2004)**

Secondo la prospettazione accusatoria, sulla base degli elementi di prova acquisiti nell'ambito dell'indagine svolta in ordine a possibili accordi illeciti riguardanti le gare Ancona-Chievo del 25 aprile 2004 e Ancona-Empoli del 9 maggio 2004, va ritenuta la responsabilità di Giovanni Galeone e Maurizio Trombetta per aver violato il dovere di informare senza indugio i competenti organi federali sui fatti rilevanti ex art. 6 C.G.S., di cui sarebbero venuti a conoscenza. Risulta infatti che sia il Galeone sia il Trombetta, rispettivamente allenatore e allenatore in seconda dell'Ancona Calcio, sarebbero stati informati direttamente dal presidente Pieroni di condotte finalizzate ad alterare lo svolgimento delle citate gare. Più precisamente, dall'analitica e dettagliata ricostruzione dell'intricata vicenda svolta dall'Ufficio Indagini, in sintesi, emerge la seguente cronologia di eventi rilevanti per la valutazione delle posizioni in esame: Pieroni apprese da Vanni Puzzolo e Augusto Correggiari, in occasione di una riunione tenutasi presso la Lega Calcio di Milano in data 4/5/2004, di condotte illecite poste in essere da tesserati della sua squadra; lo stesso Pieroni in data 6/5/2004 informò Galeone (il quale a sua volta informò Trombetta) dei fatti appresi e, quindi, in data 8/5/2004, presentò formale denuncia alle competenti autorità federali.

Ritiene la commissione che da tale successione di atti e comportamenti non possa inferirsi la responsabilità disciplinare dei deferiti, i quali, nel ristretto spazio temporale - appena due giorni - intercorso tra il momento in cui vennero a conoscenza dei fatti comportanti l'obbligo di denuncia e l'effettiva presentazione della stessa da parte del presidente Pieroni, non possono che aver maturato il convincimento che tale comportamento li esimesse dall'obbligo di un'autonoma e parallela iniziativa. A suffragare tale convincimento maturato nei deferiti, ha sicuramente contribuito la non marginale circostanza che il giorno 8/5/2004 (in coincidenza con il deposito della denuncia da parte del Pieroni) due incaricati dell'Ufficio Indagini "palesarono" la loro presenza nell'albergo sede del ritiro pre-partita della squadra, così rendendo edotti gli interessati della già intervenuta attivazione degli investigatori federali. Ne consegue, a giudizio della commissione, il proscioglimento dei deferiti quantomeno sotto il profilo della carenza dell'elemento psicologico.

**6) IL DISPOSITIVO**

La commissione dichiara:

**Maurizio Caccavale, Alfredo Femiano, Roberto D'Aversa e Generoso Rossi** responsabili della violazione dell'art. 5 (divieto di scommesse) e dell'art. 1 comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S.;

la società **Pescara Calcio S.p.A.**, la società **Como Calcio** e la società **A.C. Siena S.p.A.**, responsabili in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4 (responsabilità oggettiva) del C.G.S.;

**Antonio Marasco** responsabile della violazione di cui all'art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S. (illecito sportivo) contestatagli in relazione alla gara Modena – Sampdoria del 25/4/2004;

**Stefano Bettarini** responsabile della violazione dell'art. 6 c. 7 del C.G.S. (obbligo di denuncia);

la società **F.C. Modena S.p.A.** responsabile in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato ai sensi degli artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 (responsabilità oggettiva) del C.G.S.;



la società **U.C. Sampdoria S.p.A.** responsabile in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4 (responsabilità oggettiva) del C.G.S.;

**Giuseppe Papadopulo, Nelso Ricci, Stefano Osti** responsabili della violazione dell'art. 6 c. 7 del C.G.S. (obbligo di denuncia);

la società **A.C. Siena S.p.A.** responsabile in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4 (responsabilità oggettiva) del C.G.S.;

e delibera di infligge le seguenti sanzioni:

**Maurizio Caccavale**, squalifica per mesi 6

**Alfredo Femiano** squalifica per mesi 5

**Roberto D'Aversa** squalifica per mesi 6

**Generoso Rossi** squalifica per 1 anno

**Pescara Calcio S.p.A.** ammenda di € 5.000

**Como Calcio S.p.A.** ammenda di € 3.000

**A.C. Siena S.p.A.** ammenda di € 7.000

**Antonio Marasco** squalifica per 3 anni

**Stefano Bettarini** squalifica per mesi 5

**F.C. Modena S.p.A.** 5 punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2004/2005

**U.C. Sampdoria S.p.A.** ammenda di € 15.000

**Giuseppe Papadopulo** squalifica per mesi 5

**Stefano Osti** inibizione per mesi 6

**Nelso Ricci** inibizione per mesi 7

**A.C. Siena S.p.A.** ammenda di € 30.000.

La commissione dispone la separazione della posizione dei tesserati **Romano Amadei, Dorian Tosi** e **Antonio Marasco** e delle società **F.C. Modena S.p.A.** e **A.C. Chievo Verona S.r.l.**, con contestuale trasmissione dei relativi atti alla Procura Federale per le proprie consequenziali determinazioni, relativamente ai fatti avvenuti in occasione della gara Chievo – Modena del 2/5/2004.

La commissione dispone il proscioglimento da ogni addebito di **Giovanni Galeone, Maurizio Trombetta** e della soc. **Ancona Calcio S.p.A.**; **Walter Scapigliati, Nicola Ventola** e, relativamente alle violazioni di cui al par. 5d) gara Chievo – Siena del 21/3/2004, **Nelso Ricci** e la soc. **A.C. Siena S.p.A.**, **Giovanni Sartori, Luigi Del Neri** e la soc. **A.C. Chievo Verona S.r.l.**

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 6 settembre 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 25 AGOSTO 2004

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*